

CCXI.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Comunicazione del Presidente circa le dimissioni del senatore Finali da membro della Commissione d'inchiesta sull'Amministrazione della guerra — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-1907, durante il periodo delle vacanze parlamentari » (N. 604); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 620) — Votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale » (N. 449) — Parlano nella discussione generale i senatori Arcoleo, Muriotti Giovanni, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Si approva un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro — Si approvano, senza osservazioni, tutti gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Segue l'approvazione e il rinvio, senza discussione, allo scrutinio segreto, dei disegni di legge: « Modificazioni al ruolo organico del Regio Corpo delle miniere » (N. 500); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 612); « Maggiore assegnazione di L. 950,000 al capitolo 114: - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri, - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 613); « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 614); « Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato » (N. 593); « Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della Regia Zecca » (N. 611); « Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova » (N. 575) — Si rinvia allo scrutinio segreto, dopo brevi osservazioni del senatore Cavalli, presidente dell'Ufficio centrale, il disegno di legge: « Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena » (N. 576) — Presentazione di disegni di legge — Dopo osservazioni del senatore Finali, presidente della Commissione di finanze, cui risponde il ministro del tesoro, si accorda l'urgenza al disegno di legge sull'« Esercizio provvisorio » — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, della guerra, delle finanze, del tesoro e l'onor. sottosegretario di Stato al tesoro.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Biscaretti domanda quattro giorni di congedo per motivi di famiglia. Se non vi sono opposizioni questo congedo s'intenderà accordato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Debbo con vivo dolore partecipare al Senato la seguente lettera del senatore Finali:

« Roma, 26 giugno 1907.

« Eccellenza,

« La prego ringraziare il Senato per la nuova prova di fiducia, della quale mi ha onorato; ma nello stesso tempo Le dichiaro, che i miei precedenti e la coscienza delle mie attitudini e delle mie forze, non mi consentono di accettare l'arduo incarico di far parte della Commissione d'inchiesta sulle cose della guerra. Di questa mia dichiarazione non resta che pigliare atto.

« Sempre ossequente alla V. E. ed al Senato, mi reco ad onore confermarmi con perfetta osservanza

« Devotissimo

« GASPARE FINALI ».

Io voglio ancora sperare che l'onorevole senatore Finali non sia irremovibile nella presa determinazione. Già egli è stato pregato da me e da parecchi onorevoli colleghi in questo senso, ed io spero di potere ottenere da lui il ritiro di queste sue dimissioni. Ad ogni modo se egli, malgrado le nostre insistenze, persisterà nel suo proposito, si procederà nella tornata di lunedì alla votazione per la nomina di un altro commissario in sua vece.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Anche le parole pronunciate dal nostro onor. Presidente mi rendono penoso il rispondere che proprio per intima coscienza ho creduto di presentare le mie dimissioni. Il Senato sa per lunga prova, perchè sono si può dire il più anziano qua dentro, che non ho mai ricusato un incarico che mi venisse dalla sua fiducia; e se oggi sono indotto a fare questa dichiarazione, vuol dire che non posso farne a meno, e che mi sento assolutamente nell'impossibilità di assumere l'arduo incarico di far

parte di questa Commissione, il cui compito sarà lungo e laborioso.

Del resto, ringrazio il Senato e l'onorevolissimo Presidente della benevolenza e della fiducia che è insita nell'atto ed è espressa nelle loro parole.

PRESIDENTE. Credo di rendermi interprete del Senato dicendo che con dolore ho sentito la persistenza dell'onor. Finali nella sua deliberazione. Certamente, pur avendo desiderato che egli recedesse dal suo proposito, noi non possiamo violare la sua libertà. Quindi si farà la votazione per la nomina di un altro commissario nella tornata di lunedì.

Presentazione di disegni di legge.

VIGANÒ, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante « Spese militari sino al 30 giugno 1910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e inviato alla Commissione di finanze.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. In nome del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ho l'onore di presentare un disegno di legge per:

Concessione di una seconda proroga per termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna.

Ho l'onore di presentare poi i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga del termine fissato dall'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255;

Devoluzione del patrimonio della abolita corporazione dell'arte della lana alla Camera di commercio di Firenze;

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza il progetto che riguarda le modificazioni ai provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, s'intenderà accordata l'urgenza richiesta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari » (N. 604).

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, propongo una inversione all'ordine del giorno e di discutere prima i disegni di legge di cui ai numeri 3 e 4 dell'ordine del giorno,

i quali non portano nessuna discussione. Se non si fanno opposizioni incominceremo a discutere questi disegni di legge per poi votarli insieme alla legge che abbiamo discussa ieri.

Passeremo quindi alla discussione del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 126, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-1907.

Tabella dei decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari.

Data e numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		<i>Ministero del tesoro.</i>	
19 aprile 1907 n. 169	54	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	2,000 »
24 marzo 1907 n. 163	146 <i>septies</i>	Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria triennale agli Istituti di emissione nominata con decreto ministeriale 6 marzo 1907	8,000 »
19 aprile 1907 n. 176	146 <i>octies</i>	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti . .	15,000 »
		<i>Ministero di grazia e giustizia.</i>	
24 marzo 1907 n. 164	36 <i>ter</i>	Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 29: « Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali degli uffici giudiziari » dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1905-906	1,497 80
		<i>Ministero degli affari esteri.</i>	
27 gennaio 1907 n. 26	7 <i>bis</i>	Acquisto di decorazioni	4,000 »
24 marzo 1907 n. 165	30	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	20,000 »
24 marzo 1907 n. 166	34	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero. . .	30,000 »
24 marzo 1907 n. 166	35	Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero.	10,000 »
		<i>Ministero dell'istruzione pubblica</i>	
24 marzo 1907 n. 168	3 <i>bis</i>	Retribuzioni agli scrivani straordinari addetti ai servizi di ragioneria dell'Amministrazione centrale. . .	6,500 »
19 aprile 1907 n. 170	3 <i>bis</i>	Retribuzioni agli scrivani straordinari addetti ai servizi di ragioneria dell'Amministrazione centrale . .	5,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1907

Data e numero del Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
19 aprile 1907 n. 172	132	Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Compensi ai membri delle Commissioni per concorso a cattedre nelle scuole normali di ginnastica, ed ai membri della Commissione italiana per l'educazione fisica - Indennità e compensi per le ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica.	30,000 »
19 aprile 1907 n. 173	211 <i>ter</i>	Università di Pavia - Lavori suppletivi di restauro all'edificio sede dell'Università	9,000 »
19 aprile 1907 n. 171	271 <i>bis</i>	Contributo governativo nella spesa per le onoranze ad Ulisse Aldrovandi in Bologna in ricorrenza del terzo centenario della sua morte	5,000 »
24 marzo 1907 n. 167	273 <i>ter</i>	Premio da conferirsi al migliore studio sul tema: « I rapporti della Commedia Goldoniana con la commedia a soggetto »	3,000 »
<i>Ministero dell'interno.</i>			
19 aprile 1907 n. 175	161 ^o <i>quinq.</i>	Spesa per l'allestimento di una speciale mostra di pubblica igiene all'esposizione agricola siciliana in Catania	25,000 »
<i>Ministero delle poste e dei telegrafi.</i>			
19 aprile 1907 n. 177	9	Avventizi in aumento di impiegati e di serventi, assunti in servizio in circostanze straordinarie.	10,000 »
19 aprile 1907 n. 174	50	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e d'illuminazione ai messaggeri, portapioghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi.	33,000 »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su

alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 116,500 e le diminuzioni di stanziamento di lire 216,500 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 93. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508 L.	5,500
» 94. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	» 100,000
» 99. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	» 11,000
	<u>L. 116,500</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 24. Interessi dell'1.50 per cento netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione ai sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449; 22 luglio 1894, n. 339; 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato D) (Spesa obbligatoria)	L. 135,000
» 45. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse).	» 25,500
» 62. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato col Regio decreto 9 ottobre 1900, numero 373, e compenso al segretario di detta Commissione	» 3,000
» 69. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse). »	3,000
» 73-bis. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)	» 10,000
» 123. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle cartavali, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (Spese d'ordine)	» 40,000
	<u>L. 216,500</u>
Economia	<u>L. 100,00</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione di questi due disegni di legge e dell'altro discusso nella tornata di ieri.

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale» (N. 449).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 499).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Mi induce a dir brevi parole l'indirizzo che dimostra questo disegno di legge, illustrato da una bella relazione dell'Ufficio centrale e che esprime veramente un bisogno, anzi una necessità, e che risponde alle nostre condizioni economiche e sociali.

L'odierna funzione dello Stato per integrare o migliorare le iniziative in questo ordine di cose sempre più domanda l'opera e il concorso del Governo e del Parlamento.

Accanto al laboratorio ed alle officine, insieme allo sviluppo dell'industrialismo, occorre che sorga la scuola come istruzione non solo, ma anche come stimolo e impulso, specialmente in quelle regioni dove inveterati pregiudizi ancora allontanano da questa specie d'insegnamento fecondo e concreto.

Su questa via si è messo il Parlamento da parecchi anni: fin dalla legge con cui si prov-

vide alle condizioni economiche della Basilicata (1904) si delineò un primo, sommario profilo di questo indirizzo, che poi a mano a mano ha acquistato più deciso sviluppo nella legge per il risveglio che il Parlamento volle chiamare per il risorgimento economico (come se si trattasse di morti) delle provincie meridionali e poi per la Sardegna, per la Calabria, per la Sicilia e in genere per il Mezzogiorno (legge 1906). In queste varie leggi si è venuto sempre più adottando un criterio che già era espresso, sebbene un po' timidamente, in quella del 13 novembre 1859 a cui, pur sempre, noi dobbiamo richiamarci: perchè è strano quanto lieto spettacolo questo, che quasi tutti i miglioramenti e le forme diverse dell'attività intellettuale, scientifica e letteraria si trovano già in embrione nella legge Casati. E questo avviene perchè la rivoluzione, mentre demolisce l'antico ordine di cose, sveglia l'attività umana in modo da precorrere con l'intuito quello che poi viene a consacrarsi, ed a raffermarsi con l'esperienza. (*Bene*).

L'art. 308 della legge Casati infatti stabilisce un principio che in materia di pubblica istruzione rappresenta non il preambolo soltanto, ma il progresso e lo sviluppo.

In fatto d'insegnamento, specialmente in quello tecnico, conviene procedere per via di esperimenti e quindi per via di tentativi fatti a mano a mano dal potere esecutivo, affluchè poi quando l'esperienza abbia consolidato norme e fatti, possa il Parlamento raffermare e coordinare per legge, ciò che già prima ebbe iniziativa e sviluppo per virtù stessa di cose. Donde la diversità fra l'istruzione classica in cui si è proceduto col sistema di norme astratte e assolute per legge e che ha creato fucine di spostati, e la industriale e commerciale con una serie di scuole nate e sorte per timide e tenui iniziative locali, ma che poi a mano a mano hanno avuto tale incremento, che, a leggere l'allegato che presenta l'Ufficio centrale, c'è da allietarsi non pure del rigoglio (perchè siamo ancora nei primi passi), ma dell'estensione che va sempre più prendendo questa specie d'insegnamento. Invece di un indirizzo uniforme e automatico che dalla istruzione classica si ripercosse anche nelle scuole tecniche, e le rese infeconde, abbiamo utili risultati nelle scuole industriali e commerciali, nelle quali è avvenuto

quasi un movimento inverso. Si è cominciato dall'alto cogli Istituti superiori di commercio e con largo contributo di enti locali e di consorzi; e poi a mano a mano si è pensato alle scuole medie per arrivare in fine alle modeste scuole di arti e mestieri. Qui urge non solo l'iniziativa del ministro di agricoltura e commercio, ma il concorso del ministro del tesoro, affinché provveda in modo più adeguato. Si pensi che le spese per le scuole industriali e commerciali, che richiedono un ambiente adatto alle diverse condizioni delle varie classi, in Italia possono essere non solamente garanzia di ricchezza e di benessere, ma anche di ordine; giova più all'assetto dell'intelligenza e degli animi la scuola industriale e commerciale, che produce feconde energie vive, anziché le altre spese che accrescono pattuglie e caserme. Quindi è anche una questione di ordine politico. Non si deve essere rigidi e timidi quando si tratta di venire in aiuto a quelle iniziative che producono insieme un risveglio economico e morale.

Devo poi anche notare che il Governo, con vigile cura, ha creduto cominciare dalle provincie meridionali, dove più timida è l'iniziativa e dove prima che si aggruppino capitale e lavoro, occorre creare l'anima industriale, cioè quella vera forza motrice che accorda, con unico impulso, mente, animo, braccio, quello spirito industriale, che è inscindibile dalla cultura concreta e adatta alle varie classi. (*Bene*). Quindi non debbo che lodare il criterio relativo con cui si è dato il concorso alle diverse regioni, cercando di creare soltanto quelle scuole, le quali avessero un ambiente conforme per fini, mezzi, usi, bisogni.

Cosicché troviamo in Basilicata scuole diverse, che in Puglia o in Sardegna o a Napoli, nei luoghi dove possono studiarsi le miniere crescono scuole speciali che si distinguono per contenuto da quelle ove c'è da sviluppare l'industria della seta, della lana e del cotone. E a questo proposito debbo incoraggiare il ministro affinché faccia in modo che talune scuole commerciali o industriali abbiano un'impronta più concreta e si tolga quella coreografia di Consigli direttivi o di Giunte, presiedute localmente da sindaci o da altri capi di uffici locali.

Basta citare la migliore scuola delle nostre provincie del Mezzogiorno, la « Alessandro

Volta », nel cui statuto è detto che governo e amministrazione sono deferiti esclusivamente al Consiglio direttivo e al sindaco che uniti insieme non governano e non amministrano nulla, perchè quel Consiglio direttivo esiste solo di nome e non si convoca neanche una volta ogni stagione.

E l'inconveniente si accresce perchè, secondo lo statuto, il Ministero deve corrispondere col presidente del Consiglio direttivo anziché con la Direzione della scuola, che risponde dell'andamento di essa. Non può dare informazioni o notizie per sua iniziativa, perchè violerebbe questa specie di simulacro e di autorità ieratica, rappresentata dal Consiglio direttivo. Mauco male che a questo assurdo è rimedio e compenso l'assidua, sapiente opera di quel direttore, cui si deve l'incremento di quell'Istituto, al quale vorrei più vicino il Governo. Quindi faccia sentire di più l'azione del Governo sostituendo alla parvenza di quel Consiglio, l'autorità piena, che significa anche più diretta responsabilità del direttore.

Quanto alle disposizioni speciali io non posso che appoggiare l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. Però osservo che davvero non si può far censura al modo come si è proceduto finora. La tabella stessa indica che il contributo ministeriale è più largo nell'Italia settentrionale, discreto nell'Italia media, tenue nell'Italia umile. Ciò corrisponde allo stato delle cose, non ad arbitrio o favore: tuttavia sono d'accordo con l'onor. Mariotti in quanto si vuole evitare in alcuni luoghi la noncuranza e l'oblio.

Qui non è questione di regione, ma di criteri e di indirizzo, e il Governo deve provvedere e concorrere dove urge il bisogno, qualunque sia il luogo o la sede. E in questo io sono d'accordo con lui, anche perchè, come risulta dalla sua lucida e convincente relazione, nove provincie non hanno alcun concorso governativo e otto provincie ricevono un concorso che va dalle 800 o 900 lire fino a 2000 lire o a 2500 annue. Quindi l'Ufficio centrale troverà unanime il Senato in questo sentimento di solidarietà che tutti abbiamo,

Però è necessario che soprattutto si guardi con vigile cura alle provincie del Mezzogiorno, dove esistono purtroppo due emigrazioni: una al di qua dell'alfabeto, che spinge in America e gua-

dagna perchè sa abituarsi al lavoro, l'altra l'emigrazione al di là dell'alfabeto che è la più dolorosa, ed è costituita da tanti che escono dottori dalle Università ed emigrano verso l'ignoto creando poi il malcontento, il disordine e l'anarchia in quasi tutti gli ordini sociali. (*Bene*).

A questi non si può provvedere che contrapponendo alle scuole auliche, non ancora avvicinate alla realtà, scuole le quali possano, in vario modo, riparare le condizioni disagiate delle umili classi.

Ed è a sperare che una buona volta questo possa essere stimolo al Governo e al Parlamento: chè nulla o poco spero dai privati, almeno per ora.

Non sappiamo neanche imitare ciò che facevano i nostri progenitori sotto i Governi assoluti, e sovente furono così larghi di donazioni e di lasciti per i suffragi delle anime e per i conventi e monasteri, come oggi non sappiamo far noi per queste scuole le quali rappresenterebbero un vero nucleo di attività, su cui si possa esercitare, non la sterile beneficenza, ma quella oculata e benefica di cui ci danno esempio i popoli più progrediti nell'industria, cioè l'Inghilterra e l'America.

Finisco con l'augurio che il ministro negli esercizi degli anni avvenire possa aumentare la cifra per ora assai modesta. Si tratta di lire 100 mila per quest'anno e di altre 100,000 per l'anno venturo, infine di altre 50,000; dunque, in un triennio, 250,000 lire. Pensi che per costruire una scuola adatta a fabbricare funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi, noi con lieto animo abbiamo votato la somma di 200,000 lire. Pensi che pende ancora il progetto di legge, per cui per un istituto che ci difenda dalle materie esplosive, occorrono lire 200 mila di spese d'impianto, con 70,000 lire di assegni dei quali 34,000 per la sola Commissione consultiva. (*Commenti*).

Quindi bisogna incoraggiare il Governo a spendere in questo ordine di studii e con questo indirizzo, perchè se ne trarranno ottimi frutti, non solo dal punto di vista didattico, ma anche da quello economico e sociale.

Restano due altre piccole osservazioni sulle quali dirò brevi parole, anche appoggiandomi all'autorità dell'Ufficio centrale e del relatore.

Da una parte si accenna alla trasformazione di alcuni Consigli di vigilanza verso i quali ho

maggior fede che non nella Commissione dei 12, cui ieri mi opposi, per le ferrovie dello Stato, Commissione che sarebbe trasformata in un Consiglio superiore. Prego l'onor. ministro di provvedere in modo che questo Consiglio superiore non ripeta i mali ed i difetti di quegli altri dello stesso nome. Pensi egli che questo nuovo organismo non deve costituire un altipiano di uomini autorevoli, ma un piano inclinato che si accosti alle condizioni degli uomini e delle cose. (*Approvazioni*).

Aggiungo un altro chiarimento che si riferisce a quanto il relatore argutamente accenna, come ad una contraddizione apparente fra il criterio positivo che vuole adottare il ministro e le norme ed i regolamenti che si riserva di emanare in proposito per questa stessa scuola. Io credo di non essere in contraddizione con me stesso se, almeno provvisoriamente, posso dichiararmi qui ministeriale, perchè credo che il ministro intenda, non già di regolare le scuole, ma di determinare alcuni profili e limiti dentro la cui sfera restino poi liberi gli atteggiamenti o movenze delle varie scuole, in modo che queste norme sintetiche servano per i rapporti con gli enti locali, coi municipi o provincie ed anche col bilancio dello Stato; lasciando libero lo sviluppo delle scuole.

Nessuno più di me è alieno da quella specie di uniformità che è stata la malattia di origine dei nostri ordinamenti, e che col sistema tradizionale della uniformità, col metodo del tipo fesso, della falsariga e del casellario, ha irrigidito lo Stato, il comune, la legge, le scuole. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Mariotti.

MARIOTTI G., *relatore*. Veramente desidererei che parlasse prima il ministro, perchè non so ancora se egli accetta o no l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale. Quindi non so se parlare in difesa delle nostre idee o ringraziare il ministro di averle accettate.

PRESIDENTE. Allora do facoltà di parlare all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Volentieri aderisco all'invito del relatore e non esito a dichiarare che accetto l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, di cui interamente condivido il concetto e gli

intenti. Ma reputo non inutile aggiungere alcune spiegazioni.

È perfettamente vero, secondo nota la relazione, e apparisce dalla tabella ad essa unita, compilata con singolare diligenza, che in alcune provincie l'istruzione professionale o manca affatto o vi è poco diffusa. Ma di questa condizione di cose la responsabilità principale non può attribuirsi a malvolere o ad incuria del Governo.

Le scuole professionali, ed è un bene, non sorgono per ordine venuto da Roma; esse non possono, secondo gli ordinamenti loro, sorgere se non per accordo tra il Governo e gli enti locali, cioè provincie, comuni, camere di commercio, opere pie, associazioni diverse, che si assumono l'onere di parte, e talvolta la più notevole della spesa.

In tal modo si ha non dubbia garanzia che non si istituiranno se non là dove se ne senta il bisogno o lo consentano o lo vogliano le condizioni e lo svolgimento delle industrie dei vari luoghi. Lo Stato, entro i limiti della dotazione iscritta in bilancio, procura di incoraggiare e integrare queste provvide iniziative; dalla mancanza di esse deriva il fatto che alcune provincie sono scarsamente dotate o mancano affatto di scuole industriali e commerciali; e ciò si verifica specialmente in quelle provincie umili, per le quali ha fatto appello il senatore Arcoleo al mio buon volere. In altre progredite e prospere la causa è da ricercare nelle abitudini e nelle tradizioni troppo legate alla scuola umanistica e di cultura generale. Divido perfettamente il pensiero e le aspirazioni del senatore Arcoleo, perchè si volgano assidue ed efficaci cure a creare e vivificare in quelle provincie, tra le quali è la mia Sardegna, l'insegnamento professionale, specialmente dove esistono buoni avviamenti di lavoro e riesce perciò facile dare impulso e vigore all'industria ed al traffico per virtù d'insegnamenti pratici. D'industrie ricche, geniali, remuneratrici non è spenta la tradizione nei comuni del Mezzogiorno e delle isole. Ispirandomi a questi intendimenti ed animato da questi propositi, volli che a progetto di legge per il Mezzogiorno, presentato dal precedente Ministero, si aggiungessero disposizioni e dotazioni apposite, per incoraggiare le scuole industriali e commerciali. Le 150,000 lire stanziata a tale scopo, la somma già iscritta nella

legge della Calabria forniscono i mezzi sufficienti per incominciare la graduale fondazione di nuovi istituti e irrobustire i pochi esistenti. E sono lieto di poter dire che già la riforma procede speditamente nella buona via, sebbene i principii non siano stati facili. Ricordo infatti che in alcuni comuni della Calabria fu il Governo che dovette eccitare e stimolare, ed in più luoghi non si mostrò molta sollecitudine. Ma in men che un anno, si è riescito ad impiantare qua e là buone scuole, tanto che ormai le somme preventivate hanno trovato utile impiego e dappertutto si manifesta fervido il desiderio di avere altre scuole professionali.

Io di ciò mi compiaccio, pensando agli effetti che hanno i vantaggi immensi che se ne ottengono nei luoghi dove sono da anni istituite. Dalle medesime non esce uno spostato; anzi, e purtroppo, si deve lamentare che la maggior parte degli alunni non arrivano all'ultimo anno di corso perchè appena un poco ad dottrinati nei primi, le officine se li disputano e li accolgono con l'allettamento di alti salari; tanto queste scuole rispondono ad un vivo bisogno del nostro paese. (*Approvazioni*).

Io sono quindi grato della cortese adesione al senatore Arcoleo e all'Ufficio centrale. Ho posto ogni cura dacchè sono al Ministero per aumentare, sia cogli stanziamenti ottenuti per il Mezzogiorno, sia cogli altri mezzi onde posso disporre, per la diffusione di quelle scuole. L'autorevole consenso del Senato mi conforta a perseverare nel proposito di contribuire a elevare il lavoro delle maestranze a vantaggio dell'industria paesana degli operai, nell'interesse sociale.

Educando gli operai, mostrando ai medesimi che col lavoro intelligente si può ottenere un aumento di salari, duraturo ed utile più che con le infeconde agitazioni, si edifica per la pace sociale.

Mi pare di aver già risposto in parte all'invito rivoltomi dal senatore Arcoleo, di curare la diffusione dell'insegnamento professionale nelle provincie del Mezzogiorno. L'eloquenza dei fatti è la più sicura manifestazione de' miei propositi. E mi trovo anche d'accordo con lui e coll'Ufficio centrale intorno al programma per la nostra scuola.

Adesso le scuole superiori di commercio possono dirsi sufficienti e non intendo farne altre

come non reputo in quest'ora e nelle condizioni odierne opportuno ed utile dar vita a nuove scuole superiori d'agricoltura. Ho cercato diffondere le scuole medie e le inferiori di arti e mestieri e di commercio; ma anche esse non conviene che siano eccessivamente moltiplicate, se non si vuole andare incontro al pericolo che i licenziati dalle medesime non trovino utile e decoroso collocamento in paese. Però mi auguro che la diffusione delle scuole medie di commercio, e delle scuole industriali possa darci anche altro vantaggio, ed è quello di fare sorgere da esse una numerosa gioventù, che anche per il contingente dell'emigrazione possa forse rifare quello che accadde nei secoli passati, quando gli artisti e i mercanti, che non trovavano campo di attività in Italia, si alloggiavano all'estero con vantaggio proprio ed onore della madre patria.

E questa emigrazione sana e profittevole, in paese che è grande esportatore d'uomini, possiamo prepararla con i giovani che usciranno dalle nostre scuole industriali e commerciali (*bene*); ma, soprattutto, io credo necessario ed utile diffondere le scuole inferiori commerciali, delle quali vi è ancora grande deficienza.

Fino da quando l'altra volta fui al Ministero di agricoltura incaricai il rappresentante al Congresso delle scuole commerciali d'Anversa di studiare l'organizzazione delle scuole inferiori commerciali di Germania, le quali danno la fanteria di quell'esercito che invade i mercati del mondo.

Io ho amorevolmente promosso ed aiutato queste scuole inferiori e mi adopero a diffonderle, affinché i giovani che escirano da esse possano dare un contingente numeroso per le modeste aziende commerciali del nostro paese e per le nostre iniziative coloniali.

Ora vengo ad un'ultima osservazione dell'Ufficio centrale, che si riferisce all'autonomia di queste scuole e all'intervento del Governo, nell'indirizzo delle scuole stesse. Io al riguardo consento pienamente con l'Ufficio centrale e ho ripetutamente riconosciuto i notevoli vantaggi dell'autonomia didattica, disciplinare, amministrativa; perchè le scuole debbono svolgersi in armonia con le tendenze e con le condizioni economiche dei luoghi. Questo principio intendo rispettare rigorosamente e accettando le disposizioni della Camera dei deputati che mi da-

vano facoltà di compilare il regolamento, a cui accenna l'Ufficio centrale, intendendo accettarle col proposito di valersene soltanto per esercitare una azione di vigilanza che non ecceda i confini segnati dal dovere del Governo di impedire che si faccia uso meno che buono del pubblico denaro e che le istituzioni non degenerino dai loro principii. Mi confortano in questa opinione le nobili parole dell'Ufficio centrale e dell'egregio relatore onor. Mariotti, non che le saviè osservazioni dell'onor. Arcoleo. È purtroppo vero che talvolta l'incuria e gli abbandoni locali possono far perdere i migliori frutti che una scuola può dare. E per questo negli statuti delle scuole ho stabilito la disposizione desiderata dal senatore Arcoleo, per la quale la direzione della scuola possa aver rapporti diretti col Ministero e riferire ad esso.

L'indirizzo tecnico del laboratorio e la direzione pedagogica e didattica dell'insegnamento non possono essere affidati che alle persone competenti, libere da influenze locali, talvolta perniciose, che potrebbero perturbare la scuola e non farne raccogliere i risultati che si desiderano.

Con queste dichiarazioni spero di aver risposto ai vari oratori, soggiungendo che sono intimamente conscio della grande utilità dell'insegnamento professionale, e, come ad esso ho dato finora le mie cure più amorose, vi dedicherò in seguito l'affetto più intenso, il più fervido interessamento e non trascurerò di domandare anche maggiori stanziamenti al ministro del tesoro, perchè esse riescano a dare al paese i grandi frutti che tutti noi ce ne auguriamo. (*Bene, bravo*).

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI G., *relatore*. Il mio compito è ridotto a ben poca cosa; poichè si limita ormai al dovere di ringraziare, sia l'onor. Arcoleo, che ha con tanta eloquenza sostenuto le proposte dell'Ufficio centrale, sia l'onor. ministro che le ha accettate con tanta benevolenza.

Noi abbiamo chiesto che nel riparto di questa somma, a dire il vero esigua, di 250 mila lire (che oggi, però, con piacere abbiamo sentito sarà presto aumentata) si abbiano, soprattutto in vista le provincie che finora non eb-

bero, su questo capitolo del bilancio, alcun aiuto.

L'onor. ministro ha detto che non l'hanno chiesto.

Mi permetta di osservargli che ciò non è esatto. Molte provincie hanno chiesto; e gli antecessori dell'onor. Cocco-Ortu hanno risposto che erano dolenti di non essere riusciti ad ottenere dal loro collega del tesoro i fondi necessari all'uopo, perchè, quanto a loro personalmente, tutti i ministri di agricoltura furono sempre molto propensi ad aiutare queste scuole dalle quali il paese attende tanti vantaggi e tanta fortuna. Ma, purtroppo, la tirannia del bilancio ha dovuto imporre dei rifiuti che furono dolorosi, credo, al ministro del tesoro, dolorosi anche al ministro di agricoltura, ma dolorosissimi soprattutto agli enti locali, i quali avevano già predisposto nei loro bilanci le somme occorrenti per concorrere con lo Stato nella istituzione di queste scuole, ed hanno dovuto mandarle in economia, o stornarle.

Potrei dimostrare con i bilanci di vari comuni come delle somme egregie, che erano destinate a questo scopo, come dei locali, ampi e bellissimi, adattati appositamente per le scuole di arti e mestieri, si siano poi dovuti destinare ad altro uso, perchè precisamente mancò l'aiuto del Governo; quell'aiuto che, secondo le circolari ministeriali, doveva integrare l'opera degli enti locali, e che era di tanta importanza per gli enti stessi, che molti di essi non hanno creduto di poter istituire le scuole colle sole loro forze, rinunciando a quel concorso del Governo, sul quale avevano fatto tanto assegnamento.

L'onor. ministro ha osservato che forse in alcune di queste provincie non vi sono nemmeno le energie necessarie perchè queste scuole possano vivere; ma io credo che realmente fra le nove provincie, che sono rimaste escluse dai benefici dell'art. 132 del bilancio di agricoltura, ve ne siano molte che avrebbero ragioni, e antiche e nuove, di ottenere dei concorsi governativi per le loro scuole e non li hanno fino ad ora ottenuti solo per la deficienza degli stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Fra le altre manca di ogni concorso governativo per l'insegnamento professionale la provincia di Bergamo, che è quella da cui il Ministero acquista le pubblicazioni, che distribuisce

poi a tutte le scuole. *L'Arte italiana decorativa e industriale*, che si pubblica a Bergamo, tiene desta nei laboratori e nelle scuole di tutta Italia la face che illuminò l'arte nostra ne' suoi giorni più radiosi; e l'altra pubblicazione: *Modelli per le scuole secondarie di arte applicata all'industria*, che esce anche essa a Bergamo, non solo viene distribuita a tutte le scuole nostre, ma è ormai adottata anche da molte scuole estere; perchè queste eleganti e dotte pubblicazioni italiane, improntate ai più splendidi modelli del Rinascimento, costituiscono qualche cosa di veramente grande e bello, che all'estero apprezzano altamente e cercano di imitare.

Eppure a Bergamo, lo ripetiamo, non vi è nessuna scuola professionale governativa o sussidiata dallo Stato.

A Mantova, dove nelle Reggie antiche dei Bonaccolsi e dei Gonzaga e nelle basiliche palatine di Santa Barbara e di Sant'Andrea e in molti altri monumenti vi sono modelli insigni di arte industriale, vi è appena una piccolissima scuola sussidiata dal Governo con sole poche centinaia di lire.

Nelle città dell'Emilia che posseggono tanti monumenti del medioevo e del rinascimento, e furono sede di antiche Corti ducali, fra le più larghe e generose nel proteggere ogni bella e buona arte, a Ferrara, a Parma, a Modena, non vi sono scuole professionali; e non ve ne sono in alcune delle città toscane, dove pure si hanno modelli di arte industriale, quali forse in nessun altro paese d'Italia; basti citare Massa e Carrara, che non hanno scuole industriali, neppure per l'arte dei marmi.

Questo vuol dire che, o le Amministrazioni locali non sono state abbastanza diligenti nel chiedere, oppure che il Ministero di agricoltura, alle vivaci insistenze dei sindaci e dei presidenti delle provincie e delle Camere di commercio, rispondeva che il ministro del tesoro non poteva consentire la chiesta spesa. Ed è quest'ultima, appunto, la dolorosa verità.

Oggi abbiamo un aumento di 250 mila lire. Non è molto, ma è pur qualche cosa; e noi dell'Ufficio centrale abbiamo espressa la preghiera al ministro che egli spontaneamente applichi nel riparto di questa somma la massima che fu da lui stesso scritta nella legge 15 luglio dell'anno scorso, la quale stabiliva un concorso di 150 mila lire sul bilancio dello

Stato per le scuole industriali delle provincie meridionali del continente e di quelle di Sicilia e di Sardegna.

In quella legge si era stabilito che due terzi della somma di 150 mila lire, e quindi la somma di lire 103,000, andasse ripartita fra le provincie che erano assolutamente sfornite di istruzione industriale e commerciale.

Noi oggi, per le altre provincie d'Italia, non chiediamo tanto; chiediamo che una parte almeno, anche minore dei due terzi, vada a vantaggio di quelle città e di quelle provincie che non ebbero finora alcun aiuto dal Governo.

Con questo non intendiamo dire che non si aiutino anche le scuole esistenti; alcune di queste sono discretamente dotate, altre sono dotate in modo assolutamente insufficiente. Gli enti locali fanno molti sacrifici per migliorare queste scuole e più ne faranno in seguito: il Governo li aiuti con nuovi più generosi stanziamenti e farà cosa di grande vantaggio al paese; e il vantaggio sarà davvero grandissimo se il ministro saprà persuadere comuni e provincie a non fondare più ginnasi e licei inutili, ma a concentrare i loro sforzi su queste modeste ma utilissime scuole professionali, le quali danno modo ai giovani, appena usciti, di guadagnare per sé e per le famiglie e di contribuire largamente al benessere ed alla prosperità del paese. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Alcune osservazioni del relatore mi fanno dubitare che le parole non abbiano espresso chiaramente il mio pensiero. Non ho già detto che nelle provincie ricordate dal relatore non ci fossero energie industriali, nel senso che non vi potesse sorgere una scuola per mancanza di favorevoli condizioni morali ed economiche; ho detto solo che essendo il concetto della legge di venire in aiuto alle iniziative locali, da quelle provincie non era venuta al Governo alcuna positiva domanda. Tutte le iniziative locali, da che io sono al Ministero, furono da me secondate. Aggiungo che nessuna iniziativa ebbe da parte mia una ripulsa e temo anzi di essermi impegnato anche al di là della somma domandata col presente disegno di legge, perchè ad attuare le scuole proposte

occorreranno farsi nei futuri bilanci altre 150,000 lire, che spero non mi saranno negate dal collega del tesoro.

ARCOLEO. Faccia pure debiti! (*ilarità*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. E tanto più dobbiamo accogliere queste iniziative, perchè altrettante scuole quante quelle dello Stato sono mantenute dalla generosità dei privati e col contributo, o a totale carico delle Amministrazioni e di enti locali. E soggiungo con molta soddisfazione che abbiamo esempi di generosità di privati, fra cui quella recente di un industriale di Biella che a quella scuola professionale fece dono di 100,000 lire; la Società di assicurazione di Venezia volle e non poté meglio festeggiare l'inaugurazione del nuovo palazzo, che assegnando una dotazione a favore delle scuole superiori di Venezia e di Roma. Tutto questo amore e questo affetto di privati mostra che noi ci siamo messi sulla buona via e che quel che facciamo risponde ai desideri ed ai bisogni del paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione generale leggo l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo:

« Il Senato, plaudendo al proposito dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio di perequare fra le contrade italiane i benefici che sono connessi con le funzioni dell'insegnamento professionale, esprime il voto che i nuovi stanziamenti a favore di tale insegnamento siano destinati soprattutto all'impianto ed al mantenimento di scuole industriali e commerciali, d'arte e mestieri e disegno industriale nelle provincie che ne sono sfornite e in quelle altre provincie in cui i sussidi governativi sono stati fino ad ora troppo scarsi e affatto insufficienti al bisogno ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale; passiamo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1906-907 e per i successivi del bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al capitolo 131 è aggiunta la somma di L. 50,000 da

erogarsi in contributi ed assegni diversi occorrenti alla fondazione ed al mantenimento di scuole industriali, commerciali e di arte applicata all'industria; ed al capitolo 132 la somma di L. 50,000 per la sistemazione di laboratori ed officine e per l'acquisto di materiale didattico e tecnico a vantaggio delle scuole medesime.

Per l'esercizio finanziario 1907-1908 e per i successivi del bilancio predetto, sul capitolo corrispondente al 131, sarà portato un nuovo aumento di L. 100,000.

Per l'esercizio finanziario 1908-1909 e per i successivi, sul capitolo stesso, sarà portato un ulteriore aumento di L. 50,000.

(Approvato).

Art. 2.

La riforma d'Istituti esistenti e la fondazione di nuovi saranno fatte con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, entro i limiti degli stanziamenti in bilancio dei fondi all'uso necessari, quando siano richieste da particolari necessità economiche dei luoghi, e quando gli enti locali abbiano consentito e con regolari deliberazioni assicurato i rispettivi contributi annuali fissi e provveduto a convenienti locali per la scuola, per i laboratori e per le officine, obbligandosi alla manutenzione dell'edificio, alla fornitura dell'acqua, al riscaldamento ed alla illuminazione.

Il contributo governativo non potrà essere maggiore dei due terzi della spesa per l'impianto e per il mantenimento annuale delle singole scuole.

(Approvato).

Art. 3

Le somme disponibili sui capitoli 93 bis del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1902-1903, e sui capitoli 112, 108 e 116 rispettivamente per gli esercizi 1903-1904, 1904-1905 e 1905-1906, e gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli per l'esercizio corrente e per quelli successivi, saranno versati alla Cassa dei depositi e prestiti per essere accantonati e messi a frutto a cura della Cassa stessa e servire al pagamento delle quote di concorso dello Stato al trattamento di riposo

del personale insegnante e amministrativo delle scuole industriali e commerciali, mediante assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Sulle somme stesse sarà anche provveduto al pagamento delle quote di concorso dello Stato per le assicurazioni operaie alla Cassa Nazionale di previdenza del personale di servizio delle scuole predette per tutto il tempo che il personale stesso rimarrà in servizio.

Il concorso dello Stato alle assicurazioni per il personale delle scuole industriali e commerciali non potrà essere superiore alla metà delle quote occorrenti alle assicurazioni stesse.

Il personale e le singole scuole concorreranno alle assicurazioni di cui sopra, secondo le norme da stabilire con speciale regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio ed il Comitato per l'istruzione agraria, istituiti con R. decreti 21 agosto 1885, n. 3287, e 21 maggio 1903, n. 233, e la Commissione centrale per l'insegnamento artistico industriale, creata con Regio decreto 23 ottobre 1881, n. 2731, potranno essere trasformati per decreto Reale in Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale, con giurisdizione su tutte le scuole, stazioni, osservatori, musei ecc. dipendenti dal Ministero.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto Reale saranno determinate le norme generali e didattiche per l'ordinamento delle scuole industriali, commerciali e di arte applicata all'industria.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del R. Corpo delle miniere » (N. 550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del R. Corpo delle miniere ».

Prego l'on. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. *Stampato* N. 590).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il ruolo organico del Regio Corpo delle miniere è stabilito, dal 1 gennaio 1907, in conformità della tabella annessa alla presente legge.
(Approvato).

Art. 2.

Le promozioni ai posti di aiutante principale iscritti nella predetta tabella, saranno conferite agli aiutanti di 1ª classe, con le norme fissate dall'articolo 37 della legge del 5 luglio 1882, n. 874, e l del Regio decreto del 9 settembre 1885, n. 3366 (serie terza).
(Approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali del Regio Corpo delle miniere, provvisti di stipendio non superiore a L. 8000, hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo, durante il quale lo stipendio stesso non sia stato aumentato, o lo sia stato in misura inferiore al decimo. L'aumento dello stipendio per altra causa, interrompe il sessennio in corso e costituisce il punto di partenza dei nuovi aumenti sessennali, i quali però non potranno mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore.

Lo stipendio degli aiutanti principali con gli aumenti sessennali può arrivare sino a L. 4200.
(Approvato).

Art. 4.

Lo stanziamento del capitolo 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, è ridotto di annue lire 14,000 e quello del capitolo 106 di annue lire 7720, e per l'esercizio in corso rispettivamente della metà di queste somme.

La denominazione del menzionato capitolo 102 è così modificata: « Spese per lavori straordinari di copia negli uffici minerari ».
(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

I posti di ufficiali tecnici, di cui nella tabella anzidetta, saranno assegnati agli attuali impiegati straordinari ed avventizi degli uffici minerari e geologici. Quelli della 1ª e 2ª classe saranno conferiti agli impiegati straordinari, tenendo conto, per la loro classificazione, in primo luogo dell'assegno cui sono rispettivamente provvisti e poi della loro anzianità di servizio; quelli della 3ª classe agli impiegati avventizi, tenendo conto, per la classificazione, esclusivamente dell'anzianità di servizio prestato negli uffici minerari e geologici.

Dei tre posti di usciere, due saranno assegnati agli attuali inservienti dell'Ufficio geologico.

(Approvato).

Art. 6.

Ai soli effetti dell'anzianità di servizio, il passaggio dei quattro aiutanti di 1ª classe, provvisti dello stipendio di lire 3500, ad aiutanti principali, decorre dal 1º gennaio 1904.
(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 641,822.81 e le diminuzioni di stanziamento per uguale somma, nei capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	5. Spese per la copiatura a cottimo	L.	4,000	»
»	14. Funzioni pubbliche e feste governative	»	19,000	»
»	19. Indennità di traslocamento agl'impiegati	»	10,000	»
»	48. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta	»	4,000	»
»	76. Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zoiotrica	»	5,000	»
»	91. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza, per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città	»	200,000	»
»	109. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative pei Reali carabinieri	»	3,800	»
»	111. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe.	»	20,000	»
»	121. Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica	»	500	»
»	122. Premi d'ingaggio agli agenti carcerarii	»	240,000	»
»	128. Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri	»	100,000	»
»	134. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	»	20,000	»
»	136. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari	»	5,000	»
»	140. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse).	»	5,000	»
»	143. Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari.	»	2,000	»
»	153 bis. Fitto pel secondo semestre 1905-906 dei locali per l'archivio di Stato in Roma	»	3,522.81	
	Totale.	L.	641,822.81	

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	L.	7,000 »
» 10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)		25,000 »
» 42. Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse)		4,000 »
» 85. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)		50,000 »
» 113. Contributo al Ministero della guerra per aumento della forza organica dell'Arma dei Reali carabinieri, concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'Arma stessa		37,822.81
» 116. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)		8,000 »
» 127. Mantenimento dei detenuti e degl'inservienti, combustibile e stoviglie		500,000 »
» 130. Mantenimento nei riformatorii privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio.		10,000 » . . .
Totale.	L.	<u>641,822.81</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 950,000 al capitolo n. 114, " Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri " dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Maggiore assegnazione di lire 950,000 al capitolo n. 114, " Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri. " dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 950,000 al capitolo n. 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1907

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,615,300 nei capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907.

Cap. n. 53. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari L.	3,000
» 60. Spese di coazione e di liti; risarcimento ed altri accessori (Spesa obbligatoria) »	30,000
» 65. Restituzione e rimborsi - Demanio (Spesa d'ordine) »	269,000
» 66. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie di iscrizione da versarsi nelle Casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Spesa d'ordine) »	70,000
» 74. Personale di ruolo dei canali demaniali di irrigazione (canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse). »	3,000
» 104. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria) »	25,000
» 106. Restituzioni e rimborsi - Imposte dirette (Spesa d'ordine) »	1,140,000
» 132. Fitto locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse) »	2,500
» 161. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli, articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria) »	68,000
» 209. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento d'indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta . . . »	1,800
» 224. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi »	3,000
Totale . . . L.	<u>1,615,300</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato » (N. 593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dare lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Al ruolo organico del personale degli archivi di Stato, stabilito con la tabella B annessa al regolamento generale 9 settembre 1902, n. 445, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1907, quello stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.

Per l'attuazione del nuovo organico, il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di lire 90,500 la dotazione del capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1907-908 già approvato.

TABELLA.

Ruolo organico del personale degli Archivi di Stato.

GRADI	Classi	Numero dei posti	Stipendio annuo individuale	Totale della spesa per classe	Spesa totale
I CATEGORIA.					
Capi Archivistici	1	2	7,000	14,000	
Id.	2	5	6,000	30,000	
Primi Archivistici	1	8	5,000	40,000	
Id.	2	8	4,500	36,000	
Archivistici	1	10	4,000	40,000	
Id.	2	11	3,500	38,500	
Id.	3	14	3,000	42,000	
Sotto Archivistici	1	18	2,500	45,000	
Id.	2	36	2,000	72,000	
II CATEGORIA.					
Assistenti	1	4	4,000	16,000	
Id.	2	8	3,500	28,000	
Id.	3	16	3,000	48,000	
Sotto Assistenti	1	20	2,500	50,000	
Id.	2	20	2,000	40,000	
Id.	3	22	1,500	33,000	
					215,000
III CATEGORIA.					
Commessi d'ordine	1		1,800	7,200	
Id.	2	6	1,600	9,600	
Id.	3	12	1,400	16,800	
					33,600
PERSONALE D'ARCHIVIO.					
Custodi	1	10	1,200	12,000	
Id.	2	10	1,100	11,000	
Uscieri	1	20	1,000	20,000	
Id.	2	36	900	32,400	
					75,400
Totale L.					681,500

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. Zecca » (N. 611).

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Fasce, sottosegretario al tesoro, si procederà alla discussione del disegno di legge: « Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. Zecca ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene a voler dare lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 611).

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1907, il ruolo organico del personale della Regia Zecca è stabilito in conformità delle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nel ruolo organico istituito coll'articolo precedente verranno collocati, nei posti corrispondenti alle funzioni che attualmente esercitano, il meccanico dell'officina della Direzione generale del debito pubblico e gli impiegati straordinari assunti in servizio della Regia Zecca non oltre il mese di marzo 1907.

L'elenco nominativo di tali impiegati sarà trasmesso alla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 3.

Agli impiegati indicati nel precedente articolo, che, nella loro qualità, sono provvisti di assegnamenti superiori a quelli stabiliti per i posti cui faranno passaggio, verrà corrisposto, in aggiunta allo stipendio normale, un assegno personale, non calcolabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio e gli assegnamenti anzidetti.

(Approvato).

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-908 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella E.

(Approvato).

ORGANICO PROPOSTO

Ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. Zecca.

TABELLA A.

GRADO	Classe	Numero dei posti	Stipendio annuo		Ammontare della spesa
			individuale	complessivo	
Direttore	unica	1	6,000	6,000	6,000
Vice-direttore	id.	1	5,000	5,000	5,000
Incisore	id.	1	5,000	5,000	5,000
Chimico saggiaatore	id.	1	4,500	4,500	4,500
Capo tecnico (a)	id.	1	4,000	4,000	4,000
Magazziniere (b) (1)	id.	1	1,500	1,500	1,500
Visitatore	1 ^a	1	1,500	1,500	2,900
Id. (1)	2 ^a	1	1,400	1,400	
Portiere custode	unica	1	1,400	1,400	1,400
Usciere	1 ^a	1	1,300	1,300	3,700
Id. (1)	2 ^a	2	1,200	2,400	
		12		34,000	34,000

(a) Con obbligo di cauzione.

(b) Con obbligo di cauzione nella misura e con le modalità stabilite per i sottocapi tecnici.

(1) I posti di magazziniere, di visitatore di 2^a classe e di usciere di 2^a classe, di nuova istituzione, saranno conferiti agli impiegati straordinari della R. Zecca attualmente incaricati delle rispettive funzioni.

NB. — Al servizio di cassa e di controllo si provvede con funzionari appartenenti al ruolo del personale delle Delegazioni del Tesoro e di gestione e controllo.

TABELLA B.

Classi e stipendi degli aiuti incisori addetti alla R. Zecca.

Qualità	Numero dei posti	Classi				
		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a
Aiuti incisori	3	3,500	(a) 3,000	2,700	2,400	(b) 2,000

(a) Un posto di aiuto incisore di 2^a classe sarà conferito all'attuale aiuto incisore straordinario della Regia Zecca maggiormente retribuito.

(b) Due posti di aiuto incisore di 5^a classe saranno conferiti agli altri attuali due aiuti incisori straordinari della Regia Zecca, premettendo quello di essi rispettivamente provvisto di maggiore retribuzione.

TABELLA C.

Classi e stipendi del sottocapi tecnici addetti alla R. Zecca.

Qualità	Numero dei posti	Classi				
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
Sottocapi tecnici (a)	9	(b) 3,200	(c) 2,700	(d) 2,400	(e) 2,200	(f) 2,000

(a) Con obbligo di cauzione, tranne che per il sottocapo tecnico preposto all'officina meccanica della Regia Zecca.

(b) Un posto di sottocapo tecnico di 1ª classe sarà conferito all'attuale meccanico di ruolo della R. Zecca.

(c) Due posti di sottocapi tecnici di 2ª classe saranno conferiti, senz'obbligo di cauzione, all'attuale meccanico straordinario della R. Zecca e all'attuale meccanico dell'officina presso la Direzione generale del Debito pubblico, premettendo quello a questo. Nel ruolo organico del personale di servizio del Ministero del tesoro sono soppressi i posti di meccanico e di aiuto meccanico, ed il relativo servizio sarà affidato ad un sottocapo tecnico della R. Zecca.

(d) Un posto di sottocapo tecnico di 3ª classe sarà conferito all'attuale sotto capo tecnico di 1ª classe della R. Zecca.

(e) Due posti di sottocapi tecnici di 4ª classe saranno conferiti agli attuali sottocapi tecnici di 2ª classe della R. Zecca.

(f) Tre posti di sottocapi tecnici di 5ª classe saranno conferiti ai due attuali sottocapi tecnici di 3ª classe e a sottocapo tecnico di 4ª classe della R. Zecca.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1907

TABELLA D.

Classi e stipendi dei computisti addetti alla R. Zecca.

Qualità	Numero dei posti.	Classi				
		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a
Computisti	5	3,000	2,500	2,200	1,800	(a) 1,500

(a) Cinque posti di computisti di 5^a classe saranno conferiti all'attuale commesso di ruolo della R. Zecca, e ai quattro scrivani contabili straordinari ivi addetti, premettendo il commesso di ruolo e facendo seguire gli altri nell'ordine stabilito dall'ammontare delle rispettive retribuzioni, e, a parità di retribuzione, dall'anzianità di servizio.

TABELLA E.

**Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio finanziario 1907-1908**

Aumenti.

Cap. n. 81. Personale di ruolo della Zecca	L.	29,816
» 82. Personale di ruolo della Zecca - Indennità di residenza »		3,536
» 88. Maggiori assegnamenti a favore del personale . . . »		240
Totale degli aumenti	L.	<u>33,092</u>

Diminuzioni.

Cap. n. 45. Personale di ruolo del Ministero	L.	2,700
» 46. Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza »		436
» 86. Retribuzione mensile al personale straordinario, di segreteria e tecnico della Zecca »		17,500
» 87. Personale straordinario di segreteria e tecnico della Zecca - Indennità di residenza »		700
» 112. Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato »		7,256
Totale delle diminuzioni	L.	<u>8,592</u>

Totale degli aumenti	L.	33,092
» delle diminuzioni »		28,592
Maggiore spesa	L.	<u>4,500</u> (1)

(1) La maggiore spesa di L. 4,500 è compensata dal fatto che, essendo l'incisore in periodo di prova, la retribuzione gli viene corrisposta come straordinario, sull'apposito cap. 86; conseguentemente il cap. 81 (Personale di ruolo della Zecca) offrirà la corrispondente economia fintantochè l'incisore non otterrà la nomina definitiva e, successivamente, altrettanta economia presenterà il cap. 86.

Questo disegno di legge sarò poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova » (N. 575).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero d'ogni tassa, all'Amministrazione dello spedale civile di Padova una tombola a suo beneficio per l'ammontare di un milione e cinquecentomila lire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena » (N. 576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero d'ogni tassa, all'Amministrazione comunale ed ospitaliera di Sampierdarena una tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale civile, per l'ammontare di un milione di lire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CAVALLI, presidente dell'Ufficio centrale. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, presidente dell'Ufficio centrale. Come presidente dell'Ufficio centrale, tanto di questo come del precedente disegno di legge, richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sopra il fatto che, dopo le intelligenze fissate col Ministero delle finanze, riguardo all'assegnazione e l'approvazione del Senato del relativo disegno di legge n. 463, nella seduta del 3 corrente, il vostro Ufficio centrale non si è occupato più della questione della tombola, pur riconoscendo titoli speciali tanto per l'ospedale civile di Padova, quanto per questo di Sampierdarena.

Non è più il caso di rifiutare il voto, inquantochè non trattasi ormai più che di mettere nell'elenco dei beneficiandi colle tombole, per il turno che possa spettare, coloro i cui disegni di legge vengono approvati dai due rami del Parlamento, quindi non faccio altro che adempiere il mio dovere, come presidente dell'Ufficio centrale dell'uno e dell'altro disegno di legge, col raccomandarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, ministro del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Esercizio provvisorio a tutto il dicembre 1907 degli stati di previsione della spesa e dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1907-1908, che non fossero ancora tradotti in legge per il 30 giugno corrente.

A nome del ministro degli affari esteri presento l'esercizio provvisorio a tutto dicembre 1907 dello « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-1908 »;

Autorizzazione della spesa di lire 1,200,000 per acquisto di un palazzo e arredamento di locali per uso dell'Ambasciata a Berlino.

Presento inoltre:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 e variazioni ai residui degli esercizi precedenti;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907.

A nome del ministro della marina presento il disegno di legge:

Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto.

Prego che questi disegni di legge siano rimessi alla Commissione di finanze, e siano dichiarati di urgenza; ed il primo, riguardante l'esercizio provvisorio, prego sia discusso al più presto possibile, giacchè si tratta di una legge che deve andare in vigore col 1º luglio prossimo venturo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi per l'esame alla Commissione di finanze.

Riguardo al disegno di legge relativo all'esercizio provvisorio, chiedo al presidente della Commissione se creda di poter riferire nella seduta di domani.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Sta bene che il disegno di legge sull'esercizio provvisorio debba essere discusso ed approvato prima della fine del corrente esercizio, vale a dire prima della fine di questo mese, ma osservo che non mi sembra confacente alla dignità del Senato che si faccia un esame troppo precipitato di questo disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi permetto di osservare che io ho dichiarato bensì che questo disegno di legge sia discusso ed approvato dal Senato al più presto, ma non ho mai inteso di dire che ciò debba avvenire domani. Quello che occorre è che il disegno di legge possa essere approvato, come io spero, dal Se-

nato in modo che la legge possa andare in vigore col primo del prossimo luglio.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Devo dichiarare all'onorevole ministro del tesoro che io non ho mai inteso di muovergli alcun rimprovero, e ripeto che la Commissione di finanze farà, come sempre, il suo dovere e riferirà sull'esercizio provvisorio in tempo utile.

Presentazione di disegni di legge.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante la « Spesa straordinaria di 220,000 lire per la costruzione dei locali per l'agenzia dei tabacchi in Comiso in Sicilia ». Prego il Senato di consentire che questo disegno di legge sia rinviato all'esame della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Non essendovi osservazioni in contrario, esso sarà rinviato all'esame della Commissione di finanze.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private:

Senatori votanti	76
Favorevoli	62
Contrari	14

Il Senato approva.

Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari:

Senatori votanti	76
Favorevoli	63
Contrari	13

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	76
Favorevoli	62
Contrari	14

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale (N. 499);

Modificazioni al ruolo organico del Regio Corpo delle miniere (N. 590);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 612);

Maggiore assegnazione di L. 950,000 al capitolo n. 114: « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 613);

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 614);

Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato (N. 593);

Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico delle R. Zecca (N. 611);

Tombola a beneficio dell'ospedale civile di Padova (N. 575);

Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo ospedale di Sampierdarena (N. 576);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno (N. 592);

Riordinamento della carriera d'ordine nelle Amministrazioni centrali (N. 591);

Pensioni relative agli ufficiali subalterni (N. 607);

Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Dogana di Ponte Chiasso (N. 616);

Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione (N. 603);

Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, e degli asili infantili di Agnone, Boiano, Capracotta e Palata (N. 602);

Proroga della data d'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei R. ospedali di Chieti, Livorno e Lecce, e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e Lecce (N. 608);

Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 466);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

La seduta è sciolta (ore 17)

Licenziato per la stampa il 2 luglio 1907 (ore 18).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 27 GIUGNO 1907

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Lo Stato esercita direttamente, per mezzo di un'Amministrazione autonoma, le ferrovie da esso costruite o riscattate e quelle concesse all'industria privata che, per effetto di leggi precedenti, esso deve esercitare o di cui venga a scadere la concessione; nonchè la navigazione attraverso lo Stretto di Messina.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) a continuare l'esercizio delle linee Roma-Viterbo, Varese-Porto Ceresio, concesse alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, e della linea Cerignola stazione-Cerignola città, concessa al comune di Cerignola;

b) a continuare l'esercizio delle linee concesse alla Società delle ferrovie secondarie romane;

c) ad assumere l'esercizio delle linee Alessandria-Ovada, Desenzano-Lago di Garda e Livorno-Vada, a sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate con i Regi decreti 23 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211, e 8 settembre 1904, n. 566;

d) a cedere l'esercizio della linea Brescia-Iseo alla Società concessionaria della ferrovia Iseo-Edölo.

I relativi accordi e contratti, quando non formino oggetto di precedenti convenzioni autorizzate per legge, saranno approvati, sentito il Consiglio di Stato, con decreto Reale, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 2.

L'assunzione dell'esercizio di altre ferrovie da parte dello Stato, che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto, è autorizzata con decreto Reale.

Il decreto Reale è proposto dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Negli altri casi, l'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, o la proroga dell'esercizio privato, se dipendente da concessione o convenzione, è autorizzata con legge speciale.

Ove però il riscatto di una linea sia soggetto a diffida, il Governo presenterà in tempo utile al Parlamento la proposta per il riscatto stesso.

In ogni caso l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento.

Nel caso, in cui il Governo non ritenesse conveniente il riscatto, dovrà darne in tempo utile comunicazione al Parlamento.

Art. 3.

L'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, sotto l'alta direzione e la responsabilità del ministro dei lavori pubblici, ha la diretta gestione di tutti gli affari che si riferiscono all'esercizio della rete ferroviaria e del servizio di navigazione indicati nei precedenti articoli, e, nello svolgimento di queste sue funzioni, impegna il bilancio dell'azienda.

Il ministro dei lavori pubblici e, per la parte che lo riguarda, il ministro del tesoro, mediante

ispezioni, si accerteranno della regolarità dei servizi e della gestione.

Le norme per tali ispezioni sono stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.

CAPO II.

Organi dell'Amministrazione.

Art. 4.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono preposti un Consiglio d'amministrazione e un direttore generale.

I consiglieri d'amministrazione e il direttore generale sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

L'ufficio di direttore generale è incompatibile con qualunque carica parlamentare od elettiva.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale, e lo stipendio e le indennità da corrispondere ai consiglieri d'amministrazione ed, eventualmente, ai vicedirettori generali e direttori aggiunti.

Il direttore generale e i consiglieri di amministrazione non possono essere rimossi, nè sospesi dall'ufficio, altrimenti che con decreto Reale motivato, su proposta del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie è composto del direttore, che lo presiede, e di otto consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e tre fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa.

Questi ultimi divengono all'atto della nomina funzionari dello Stato e sono assimilati al grado di ispettori del Genio civile.

Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente di appartenere alle rispettive Amministrazioni;

ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio è computato per gli effetti delle leggi sugli avanzamenti e sulle pensioni.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il Consiglio d'amministrazione si rinnova separatamente in ciascuna categoria per sorteggio: i funzionari delle ferrovie dello Stato per metà in ogni biennio e possono essere sempre riconfermati; i consiglieri delle altre due categorie per un terzo in ciascun anno e non possono essere riconfermati che per una sola volta.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque membri, e, per quella delle deliberazioni, la maggioranza assoluta dei presenti.

A tutti i membri del Consiglio d'amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite dalle leggi per i funzionari dello Stato; ed in specie nessuno di essi può essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre Imprese di trasporti o di Società o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per trasporti, somministrazioni o lavori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione:

1° approva le norme dei singoli servizi e le relative modificazioni;

2° delibera sul progetto di bilancio preventivo, su quello dell'assestamento, e sul conto consuntivo;

3° approva, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, la ripartizione dei fondi stanziati in bilancio o autorizzati con leggi speciali;

4° approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste di importo superiore a lire 50,000;

5° approva i contratti ad asta pubblica e a licitazione privata di importo superiore a lire 20,000 e quelli a trattativa privata di importo superiore a lire 5,000, a norma dell'art. 31;

6° autorizza liti attive ed approva transazioni, previo il parere dell'Avvocatura generale erariale nei casi di sua pertinenza, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi lire dieci mila.

Il direttore informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'amministra-

zione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore, e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore;

7° approva le convenzioni per concessioni di binari di raccordo, per scambi e nolo di materiale mobile, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporti terrestri, marittimi, fluviali e lacuali, nonché le convenzioni per abboni sulle tariffe vincolati a speciali condizioni;

8° approva le convenzioni per servitù temporanea ed approva le vendite e le permutate di relitti di terreno e altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedere superi le lire cinquemila. Di queste vendite e permutate sarà dato conto nella relazione di cui all'art. 9;

9° delibera sulle proposte delle piante organiche e delle norme riguardanti il personale, salvo quanto è disposto dall'art. 54;

10° delibera le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, i collocamenti in disponibilità od in aspettativa e l'esonero definitivo, nonché la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, la degradazione e la destituzione del personale stabile, salvo quanto è disposto dall'articolo 54;

11° delibera sui ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

12° approva le gratificazioni e i sussidi al personale, quando, secondo il regolamento, eccedano i limiti di competenza del direttore generale;

13° approva le norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;

14° delibera, udite le proposte del direttore generale, le norme per la concessione di facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili.

15° delibera su tutti gli altri affari che il presidente stimi opportuno di sottoporre al Consiglio, e su qualunque altra proposta di iniziativa del direttore generale o dei consiglieri;

16° delibera, o dà parere, a richiesta del ministro dei lavori pubblici, su ogni altro argomento che interessi il buon andamento dell'amministrazione e del servizio ferroviario.

Le deliberazioni prese in ogni seduta del Consiglio di amministrazione debbono essere tra-

smesso in copia al ministro dei lavori pubblici non più tardi del giorno successivo. Esse sono esecutorie, salvo il disposto dell'articolo 13. Il Consiglio d'amministrazione comunica col ministro per mezzo del direttore generale.

Art. 7.

La Direzione generale ha sede in Roma. Però taluni servizi ed uffici dipendenti possono risiedere in altre città del Regno.

La ripartizione ed il raggruppamento dei servizi della Direzione generale sono determinati per decreto Reale, previo parere del Consiglio di amministrazione.

I membri dell'Ispettorato centrale, istituito presso la Direzione generale, hanno funzioni di vigilanza e di consulenza a norma della legge e del regolamento e possono inoltre ricevere altri incarichi dal direttore generale.

Per le funzioni di consulenza tecnica circa i progetti di maggiore importanza, i membri dell'Ispettorato centrale possono essere costituiti in Commissioni. La durata e la competenza di queste Commissioni, e l'ammontare del valore dei progetti e degli affari da sottoporre al loro parere sono stabiliti con regolamento speciale.

Art. 8.

Il direttore generale, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, propone al ministro dei lavori pubblici:

a) il progetto di bilancio di previsione dell'azienda, le successive variazioni ed il conto consuntivo;

b) la proposta di prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 24;

c) i provvedimenti e le proposte concernenti modificazioni alle condizioni dei trasporti e alle tariffe;

d) i progetti dei lavori per i quali occorre la dichiarazione di pubblica utilità a senso dell'articolo 76.

Art. 9.

Il direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici una relazione annuale da allegarsi al bilancio di previsione, su tutto l'andamento dell'azienda, nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, e

delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese, e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda.

Art. 10.

Spetta al direttore generale:

a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

c) rappresentare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutti gli effetti giuridici verso i terzi, salvo la disposizione dell'art. 12, n. 1, e dell'art. 872 del Codice di commercio;

d) approvare, in linea tecnica e finanziaria, progetti di lavori d'importo non superiore a lire cinquantamila e non richiedenti espropriazioni;

e) autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio d'amministrazione;

f) approvare i contratti per lavori e provviste ad asta pubblica e licitazione privata fino a lire ventimila e per lavori e provviste a trattativa privata fino a lire cinquemila;

g) approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;

h) autorizzare liti attive e approvare transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire diecimila, previo il parere dell'Avvocatura erariale quando si tratti di transazioni in cause relative ad immobili patrimoniali e il valore della causa superi la competenza pretoriale.

i) approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere e simili;

l) approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungono la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;

m) autorizzare, nei casi d'urgenza, l'incominciamento dei lavori e delle provviste già deliberate dal Consiglio di amministrazione,

anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti; e prendere altri provvedimenti necessari per garantire la continuità e sicurezza dell'esercizio, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio d'amministrazione nella prima adunanza;

n) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni dell'azienda e non richieda l'intervento né del Consiglio d'amministrazione, né del ministro dei lavori pubblici.

Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti più importanti, e dà notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facoltà.

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.

Il direttore generale potrà, con parere favorevole del Consiglio, proporre al ministro taluni funzionari, in numero non maggiore di quattro, che abbiano incarico di presiedere all'azione di parecchi servizi col titolo di direttori aggiunti, e fra essi potranno essere designati uno o due che abbiano ad assumere le veci del direttore generale in caso di assenza od impedimento.

Art. 11.

Sono istituite Direzioni compartimentali di esercizio, alla dipendenza della Direzione generale.

Il numero, la sede, la circoscrizione e l'ordinamento interno delle Direzioni compartimentali sono determinati con decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio dei ministri.

Questo decreto, come ogni altro che modifichi il numero o le sedi delle Direzioni compartimentali, dovrà essere presentato, senza ritardo, al Parlamento per essere convertito in legge.

Con altri decreti Reali potranno essere determinati i provvedimenti necessari per raggruppare o coordinare l'azione di talune Direzioni compartimentali o quella di taluni servizi.

Art. 12.

Le Direzioni compartimentali, nell'ambito della propria circoscrizione ed uniformandosi

alle leggi, ai regolamenti, agli ordini ed alle istruzioni ricevute dal direttore generale:

1° rappresentano, nei limiti della loro circoscrizione, in persona del funzionario che sarà determinato dal regolamento, l'Amministrazione verso i terzi, salvo la disposizione dell'art. 872 del Codice di commercio;

2° provvedono, in conformità alle istruzioni della Direzione generale, all'andamento dei servizi attivi dell'esercizio, movimento e traffico, trazione e materiale, manutenzione e sorveglianza delle linee; ed in genere alla gestione tecnica, amministrativa e contabile della parte d'azienda loro affidata, che non faccia capo direttamente alla Direzione generale;

3° approvano lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria e le provviste per i lavori, nei limiti d'importo fissati dai regolamenti generali di servizio;

4° approvano i contratti per lavori e provviste ad asta pubblica ed a licitazione privata, nonchè gli altri contratti, sempre nei limiti fissati dal Consiglio d'amministrazione e dalla Direzione generale;

5° approvano l'esecuzione ad economia od a cottimo dei lavori e delle provviste compresi nei programmi approvati;

6° studiano e presentano, in quanto non sia riservato alla Direzione generale, i progetti di lavori e le proposte di provviste, eccedenti per natura ed importo i limiti di cui al n. 3;

7° prendono, nei casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per la continuità e la sicurezza dell'esercizio, informandone immediatamente il direttore generale;

8° approvano transazioni e risolvono reclami, provocano il rimborso di tasse e di diritti indebitamente percetti, secondo le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione e dalla Direzione generale;

9° studiano ed espongono alla Direzione generale le condizioni del commercio e della produzione in rapporto con le tariffe e le condizioni di trasporto e propongono provvedimenti per lo sviluppo del traffico, ed in genere ogni provvedimento inteso al miglioramento della circolazione dei treni e del servizio pubblico;

10° autorizzano corse speciali, a tariffa normale, in occasione di fiere, feste, pellegrinaggi, congressi e simili;

11° provvedono alla esecuzione di quanto altro loro venga affidato dalla Direzione generale.

Art. 13.

Salvo quanto è stabilito nell'art. 57, il ministro dei lavori pubblici può, o d'ufficio o su ricorso, con decreto motivato, dichiarare l'illegittimità di ogni atto o provvedimento dell'Amministrazione, che sia contrario alle leggi e ai regolamenti.

Per gravi motivi il ministro dei lavori pubblici può, inoltre, sospendere momentaneamente e quindi, con decreto motivato e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, negare l'esecutorietà alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione o ai provvedimenti della Direzione generale.

Il ministro, prima di emanare anche il provvedimento di sospensione, se l'urgenza assoluta non glielo impedisca, e in ogni caso, prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, deve sentire le osservazioni dell'Amministrazione. Il decreto del ministro dovrà essere, senza ritardo, comunicato all'Amministrazione.

Art. 14.

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite dalle leggi vigenti, i consiglieri di amministrazione e il direttore generale sono responsabili verso lo Stato delle perdite e dei danni recati allo Stato, o ai terzi, verso i quali lo Stato debba rispondere, per il fatto di violazione di leggi o di decreti, o di negligenza grave, o di abuso dei quali si siano resi colpevoli nell'esercizio delle loro rispettive attribuzioni.

Sono esenti da responsabilità quei componenti del Consiglio di amministrazione che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e proposte fatte per evitare il danno.

Tutti gli anzidetti funzionari sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a termini degli art. 67 e 69 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato per l'accertamento e la liquidazione delle responsabilità in cui fossero incorsi.

CAPO III.

Bilanci e controlli.

Art. 15.

Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese è presentato all'approvazione del Parla-

mento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con la legge di assestamento del bilancio si approvano le variazioni, che si rendano necessarie al preventivo.

Il conto consuntivo, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conferrà, ogni triennio, anche la dimostrazione sintetica dei prodotti lordi per linea.

Art. 16.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alle spese, prelevando le occorrenti somme dai prodotti.

Art. 17.

È assegnato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato un fondo di dotazione di magazzino, in scorte di materiali e di oggetti di consumo, da determinarsi ogni anno con la legge di bilancio.

Tale fondo ha gestione propria e il suo rendiconto va allegato al consuntivo di cui all'articolo 15 con le norme della legge 11 luglio 1897, n. 256.

Art. 18.

Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie.

Si inscrivono fra le entrate ordinarie: i prodotti del traffico; i proventi dell'uso delle proprietà immobiliari, e quelli dell'uso e della vendita di materiali provenienti dall'armamento, dai rotabili e dai lavori in conto esercizio; i rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi nelle spese per lavori di riparazione e ripristino, o per altre prestazioni; i noli attivi di materiale rotabile e qualunque altro introito riguardante l'esercizio.

Si inscrivono fra le entrate straordinarie: le somme fornite dal tesoro per le spese straordinarie contemplate nell'art. 22; i rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi per lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario; il ricavo dalla vendita di beni immobili e di materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario ed a servizi di navigazione.

Art. 19.

Le spese si dividono in ordinarie di esercizio, complementari, accessorie e straordinarie.

Si inscrivono nella parte ordinaria del bilancio le spese ordinarie, complementari e accessorie.

Si inscrivono nella parte straordinaria le spese straordinarie.

Art. 20.

Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale, ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.

Sono spese complementari di esercizio quelle di manutenzione straordinaria, occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, pel rinnovamento della parte metallica dell'armamento, pel rinnovamento del materiale rotabile e, infine, la somma che annualmente, in forza della legge del bilancio, dovrà essere stanziata per migliorie di carattere patrimoniale.

Le spese accessorie comprendono:

a) interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge del 22 aprile 1905, n. 137;

b) interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905, e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino, di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;

c) interessi ed ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 21;

d) la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'art. 24;

e) le quote di prodotto, i canoni e simili, spettanti ai concessionari di ferrovie esercitate dallo Stato;

f) le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione

1885-1905, e le somme anticipate pei titoli a) e b) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio della ferrovie.

Art. 21.

Le spese straordinarie comprendono:

a) quelle per lavori, forniture, trasporti, valutazioni, consegne, ed altre, occorrenti pel primo impianto della nuova Amministrazione;

b) quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1° luglio 1905, sulle linee assunte in esercizio dallo Stato a tale giorno, e quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture sulle linee ex-Meridionali, e sulle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Treviso e Padova-Bassano, assunte in esercizio dallo Stato col 1° luglio 1906, in quanto competano allo Stato stesso in dipendenza delle rispettive convenzioni;

c) quelle occorrenti per reintegrare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale rotabile al 30 giugno 1905;

d) quelle per forniture di nuovo materiale rotabile e di esercizio, anche per servizi di navigazione, sia per riparare alla deficiente dotazione, sia per sostituire il materiale noleggiato e per soddisfare ai maggiori bisogni dipendenti dagli aumenti di traffico, e quelle per miglioramenti al materiale che ne aumentino il valore, anche in occasione dei rinnovamenti di cui al secondo comma dell'art. 20;

e) quelle per provviste, in aumento del patrimonio, di materiale fisso e di materiale metallico di armamento, occorrenti per impianto di nuovi binari, nonchè le spese per miglioramenti sulle linee e all'armamento anche in occasione dei rinnovamenti di cui allo stesso secondo comma dell'articolo 20; per nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti; per nuovi impianti di trazione elettrica e simili, a cui non si provveda con la somma a carico della parte ordinaria del bilancio per le migliorie, a termini del detto comma dell'art. 20.

Art. 22.

Per ogni esercizio finanziario il ministro del tesoro, su proposta del ministro dei lavori pubblici, fornisce all'Amministrazione delle fer-

rovie dello Stato, che le iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio, le somme occorrenti per le spese indicate all'art. 21.

Art. 23.

Nel progetto di bilancio preventivo e in quello di assestamento della spesa, si inscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal Consiglio di amministrazione e in un'altra colonna le eventuali variazioni che il ministro dei lavori pubblici ritenesse opportuno apportarvi, con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli.

Nuovi stanziamenti o aumenti di quelli proposti al Parlamento non possono essere approvati che per legge speciale.

Art. 24.

È istituito un « fondo di riserva per spese impreviste » formato da assegnazioni annue del due per cento sui prodotti lordi.

Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente infruttifero al tesoro.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 30 milioni, salvo ristabilirle, in tutto o in parte, allorchè le somme accumulate sieno divenute inferiori alla predetta cifra.

Il fondo somministra le somme occorrenti per imprevisi bisogni di servizio, pei quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni.

Sul fondo stesso, tenuto conto delle sue disponibilità, possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per anticipare l'acquisto di approvvigionamenti in eccedenza dell'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza.

Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.

Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà reintegrato con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi.

Art. 25.

Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità, il riscontro sulle entrate, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonché la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

I funzionari del servizio di ragioneria presso la Direzione generale e le Direzioni compartimentali e i funzionari amministrativi ordinatori delle spese, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 26.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed ha perciò il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso l'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, saranno stabilite le norme per il funzionamento di detto ufficio.

Art. 27.

È applicabile all'Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

Quando si tratti di contratti per lavori, forniture e approvvigionamenti, la registrazione preventiva è richiesta soltanto se il loro importo sia superiore a lire cinquantamila. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti, le forniture, gli approvvigionamenti e gli impegni di spese per lavori e per altri titoli che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, debbano farsi di urgenza, per

assicurare la continuità e la regolarità del servizio. La deliberazione di urgenza dovrà essere motivata. Mensilmente sono comunicati alla Corte dei conti gli elenchi degli impegni assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti d'urgenza.

Art. 28.

Con norme da stabilirsi nel regolamento, di cui all'articolo 26, sarà determinato a chi spetti la facoltà di firmare i ruoli di spese fisse, i mandati e buoni di pagamento, e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilità della ragioneria e regolate le verifiche di cassa.

Il pagamento dei ruoli, dei mandati o dei buoni sarà fatto, ove occorra, dalla Cassa delle stazioni, secondo i modi e le garanzie che saranno prescritte dal suddetto regolamento.

Questo determinerà pure le norme necessarie per rendere facili e spedite, derogando, ove occorra, al precedente articolo, le operazioni di rettifiche per deficienze di tasse, gli assegni gravanti le merci, la restituzione di somme per eccedenze di tasse, la dimostrazione mensile del debito degli agenti e dell'entrata ed uscita dai magazzini.

Art. 29.

Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, può aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture.

Tali mandati non possono eccedere la somma di lire 50,000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla Direzione generale per la revisione della Ragioneria centrale e per il riscontro della Corte dei conti. I buoni rilasciati sui mandati a disposizione e di anticipazione debbono essere staccati da un registro a matrice.

Art. 30.

Nei casi dalla legge permessi, qualunque atto che abbia per iscopo di impedire o trattenere un pagamento di somme a carico del bilancio delle ferrovie esercitate dallo Stato, deve essere notificato al direttore generale che

ne dà corrispondente notizia anche all'ufficiale incaricato del pagamento.

Può peraltro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale cassiere, o agente incaricato del pagamento, il quale ne informerà immediatamente il direttore generale.

Art. 31.

Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli art. 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.

Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, salvo quelle degli art. 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima.

Tuttavia è ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata, ogniqualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell'asta pubblica.

È ammessa la trattativa privata con deliberazione motivata:

a) nei casi di contrattazione d'importo non superiore a lire 50,000, nè superiore a lire 10,000 se la spesa è annuale e l'Amministrazione non resti impegnata per oltre 5 anni;

b) per i contratti dei quali non è possibile determinare *a priori* il valore, per quelli cioè la cui spesa è fissata in base a compensi proporzionati ad unità di peso e di misura;

c) per l'acquisto dei carboni;

d) per gli altri approvvigionamenti di qualsiasi importo, ogniqualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema della pubblica gara o della licitazione privata.

In questi due ultimi casi però, la trattativa privata dev'essere autorizzata dal ministro dei lavori pubblici.

Tale autorizzazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, di qualunque importo, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, non permettano l'indugio della gara.

Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a ciò delegati dall'Amministrazione.

I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguono con le norme prescritte da speciale regolamento, approvato dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di Stato.

Art. 32.

Alle Associazioni cooperative di produzione e lavoro che abbiano adempiuto alle prescrizioni della legge 12 maggio 1904, n. 178, sono applicabili, per i lavori e per le forniture d'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le disposizioni della legge medesima.

Ai Consorzi, che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione delle opere suddette, purché l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

Art. 33.

Le provviste del materiale fisso e mobile e di quello metallico d'armamento sono, di regola, appaltate all'industria nazionale, col sistema delle pubbliche gare.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione, può procedere per licitazione o trattativa privata, quando ciò sia consigliato dall'interesse dell'Amministrazione o dal fine di assicurare un'equa ripartizione delle forniture

fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno, fermo il disposto dell'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

Se il risultato delle pubbliche gare, delle licitazioni o delle trattative private dimostra che le condizioni dell'industria nazionale non permettono di ottenere prezzi convenienti, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione e in seguito ad autorizzazione del Consiglio dei ministri, procede a gare internazionali, alle quali sono invitate anche ditte nazionali.

Quando occorra provvedere d'urgenza all'acquisto di materiale fisso, mobile e metallico d'armamento, può essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estere.

L'acquisto di materiali e meccanismi garantiti da attestati di privativa o prodotti da ditte specialiste, è fatto dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Nella relazione annuale disposta all'art. 9, il direttore generale darà un rendiconto analitico delle provviste suindicate.

Art. 34.

A parità di condizioni, nelle gare internazionali deve preferirsi l'industria nazionale.

Per le provviste di materiale di cui all'articolo precedente, sarà accordata, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, una congrua protezione all'industria nazionale, che però non potrà mai eccedere il cinque per cento sulla offerta dell'industria estera, accresciuta delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Per offerta dell'industria estera s'intende la media delle offerte più basse, che rappresentino la metà del numero delle offerte estere riconosciute valide. Se queste sono in numero dispari, la metà è formata sul numero stesso aumentato di uno.

Se l'offerta estera sia stata una sola, la determinazione della parità delle condizioni sarà rimessa al giudizio del Consiglio d'amministrazione.

Quando occorra provvedere sollecitamente

alla dotazione normale del materiale per l'esercizio delle ferrovie di Stato, può essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estere.

Art. 35.

Tutti i contratti ed atti, stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, relativi esclusivamente all'esercizio delle ferrovie stesse, sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 36.

Le Casse compartimentali raccolgono gli introiti disponibili delle stazioni e tutti gli altri proventi ordinari e straordinari, e provvedono al pagamento delle spese sopra mandati o diretti o a disposizione o d'anticipazione, o mediante ruoli e fogli di paga del personale, emessi dall'Amministrazione e vidimati dal Servizio centrale di ragioneria o dalle ragionerie dei compartimenti.

Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono versate alla Banca d'Italia.

Queste somme sono tenute in conto corrente speciale, distinto da quello del tesoro dello Stato, ad interesse, giusta convenzione che, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, sarà approvata per decreto Reale.

Il direttore generale ha facoltà di fare prelevamenti sul detto conto corrente speciale per il servizio dell'azienda mediante assegni vistati dal delegato del tesoro presso la Sezione di tesoreria, a norma del regolamento.

Le norme per il servizio di cassa, e quelle per raccogliere, custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento.

Art. 37.

I cassieri e gli agenti che da essi dipendono ed hanno in consegna valori debbono prestare cauzione, a garanzia della loro gestione, nella misura e nelle forme determinate dal regolamento, e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, ai termini dell'articolo 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

CAPO IV.

Tariffe e orari.

Art. 38.

Le condizioni dei trasporti e le tariffe attualmente in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato sono mantenute.

Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà alla revisione delle Condizioni dei trasporti e al coordinamento delle medesime, per ciò che concerne le merci, alla Convenzione di Berna e successive appendici, e alla semplificazione delle tariffe.

A questa revisione, al coordinamento e alla semplificazione si provvederà con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e il Consiglio dei ministri.

Tale decreto sarà, senza ritardo, presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Fino a che sia pubblicato tale decreto Reale rimarranno in vigore le disposizioni dell'articolo 2 della legge 12 luglio 1906, n. 332.

Art. 39.

Le riduzioni di tariffe sono approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dopo la riforma delle tariffe, di cui nel precedente articolo, nessuna tariffa potrà essere aumentata e nessuna condizione di trasporto aggravata se non per legge.

Le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantità di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori, sono autorizzate dal direttore generale previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione.

Uguale trattamento deve essere usato a chiunque ne faccia richiesta a parità di condizioni.

Tali concessioni saranno soggette all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro. Tale approvazione s'intenderà accordata quando, entro otto giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione al ministro dei lavori pubblici, questi non abbia dato avviso del suo dissenso all'Amministrazione.

Ai trasporti di viaggiatori con treni accelerati, omnibus e misti, per i quali siano attuate riduzioni medie di tariffa non inferiori a quelle indicate dall'articolo 5 della legge 9 giugno 1901, n. 220, sull'esercizio economico, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge medesima. Il decreto Reale di cui nel primo comma del presente articolo, stabilirà, per questi trasporti, la limitazione dell'imposta erariale, di cui alla prima parte dell'articolo 4 della legge anzidetta.

Art. 40.

Ogni quinquennio si procederà ad una generale revisione della nomenclatura e della classificazione delle merci.

Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto sarà, senza ritardo, presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 41.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può istradare le merci anche per via diversa dalla più breve quando, essendo in possesso delle spedizioni, sia in grado di farle giungere, sulle linee sue o da essa esercitate, a destinazione o al vettore successivo, applicando però in ogni caso la tassazione corrispondente alla via più breve quando però questa sia costituita da una linea a scartamento uguale ed in servizio cumulativo colle ferrovie di Stato, e fermi restando i termini di resa, esclusa ogni partecipazione dei concessionari delle li-

nee più brevi al prodotto per i tratti non percorsi.

Le riduzioni di tariffe derivanti dall'applicazione della base differenziale sono attuate anche nei servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata, purchè i concessionari vi abbiano aderito, e sulle ferrovie stesse siano in vigore tariffe uguali a quelle delle ferrovie dello Stato. Nelle nuove concessioni di ferrovie all'industria privata, si intenderà imposto al concessionario l'obbligo del cumulo delle distanze.

Art. 42.

È obbligatoria, per le ferrovie allacciate tra di loro, la istituzione dei servizi cumulativi.

Possono essere escluse da quest'obbligo le spedizioni in transito diretto e quelle con ripedizioni da stazioni intermedie.

Qualora non esista l'allacciamento fra la ferrovia ed altri mezzi di trasporto, o, per altre circostanze, si riconosca non conveniente, previo parere del Consiglio generale del traffico, l'istituzione del servizio cumulativo, dovrà essere dall'esercente istituito un servizio di corrispondenza.

L'obbligo dei servizi cumulativi o di corrispondenza, secondo i casi, sarà iscritto in qualunque concessione nuova o rinnovata con imprese di trasporto terrestri, o di navigazioni in qualunque modo sovvenute dallo Stato o da Enti locali e investite di servizi pubblici remunerati.

Art. 43.

Quando, per superare forti dislivelli, convenga ricorrere a sistemi speciali di impianto e di esercizio per il trasporto di persone o di cose, diversi dal sistema ad aderenza, i relativi tratti di linea, agli effetti della tassazione dei trasporti dei viaggiatori e merci, si computano su uno sviluppo che viene fissato, caso per caso, su proposta del direttore generale, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Art. 44.

Le condizioni e le norme dei servizi cumulativi e di corrispondenza, di cui agli articoli precedenti, e per l'uso delle stazioni comuni,

sono concordate dall'Amministrazione delle strade ferrate dello Stato con altre Amministrazioni interessate.

Se l'accordo non sia intervenuto nel termine di tre mesi dalla richiesta della parte più diligente, od entro sei mesi dal ricorso diretto da un interessato al direttore generale delle ferrovie dello Stato e all'altra Amministrazione, le condizioni e le norme del servizio sono stabilite da tre arbitri nominati d'accordo fra le Amministrazioni, o, in difetto, uno dal Consiglio di amministrazione, uno dall'altra Impresa di trasporti interessata e il terzo dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Nel caso che taluna delle Amministrazioni non elegga il proprio arbitro, il presidente della Corte d'appello, sopra domanda della parte più diligente o di chi possa avervi interesse, nomina anche l'arbitro o gli arbitri mancanti.

Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.

Art. 45.

Non può essere promossa azione giudiziaria contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l'applicazione delle tariffe, prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo.

Si può tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli articoli 402 e 71 del Codice di commercio, anche prima che sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso.

Art. 46.

Gli orari generali dei treni per viaggiatori sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

Art. 47.

L'esercizio di una linea è fatto con tre coppie giornaliere di treni viaggiatori, finchè il prodotto lordo anno ricavato dai viaggiatori e dai trasporti a grande velocità non oltrepassi lire novemila per chilometro.

Quando tale prodotto annuo superi, in via normale, le lire novemila per chilometro, deve

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1907

essere attivata una quarta coppia giornaliera di treni viaggiatori.

Sulle linee per le quali, dai trasporti viaggiatori e merci a grande velocità, si ricavi un prodotto lordo annuo superiore a lire dodicimila per chilometro, il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, può autorizzare altre coppie giornaliere di treni viaggiatori.

È in facoltà del direttore generale di aumentare, per limitati periodi di tempo, il numero dei treni viaggiatori in aggiunta a quello normale.

I treni di lusso non sono computati nel numero giornaliero delle coppie ordinarie di treni viaggiatori delle singole linee.

Art. 48.

Il direttore generale, per speciali condizioni locali o per facilitare servizi suburbani, postali e simili, può, per alcune linee o tratti di linea, autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici, in sostituzione dei treni viaggiatori ordinari.

Per l'aggiunta di nuovi treni leggeri o con carrozze automotrici si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 49.

Nel caso di esercizio con treni viaggiatori a trazione elettrica o a trazione con sole carrozze automotrici, non sono applicabili le norme indicate dal precedente articolo 47, e il numero giornaliero delle coppie dei treni è stabilito in proporzione della frequenza dei viaggiatori, purchè non sia inferiore a quello fissato nell'articolo stesso.

Art. 50.

Verificandosi in via normale una diminuzione del prodotto dei viaggiatori e dei trasporti a grande velocità, il numero giornaliero delle coppie dei treni viaggiatori può, previo parere del Consiglio generale del traffico, essere diminuito in relazione alle norme contenute nell'articolo 47.

Il numero dei treni viaggiatori effettuato su ciascuna linea in base all'orario in vigore al-

l'atto dell'applicazione della presente legge, non può essere diminuito di una coppia se non quando il numero dei treni viaggiatori, in base al detto orario, sia superiore, di due o più coppie, a quello determinato con le norme di cui agli articoli 47 e 49. In tal caso sarà sentito il Consiglio generale del traffico.

Art. 51.

Quando gravi ragioni lo esigano, il ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ordinare l'attuazione di treni internazionali di lusso, ancorchè il Consiglio di amministrazione non abbia creduto opportuno di deliberarne l'istituzione.

Art. 52.

Sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale:

a) la conversione delle stazioni in fermate e delle fermate in stazioni;

b) la concessione o la soppressione di fermate di treni.

CAPO V:

Personale

Art. 53.

Le assunzioni, le nomine, gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, la disciplina, l'esonero, le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, sono regolati in base a norme approvate con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Entro un anno dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui all'articolo 85 della presente legge saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti, con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica.

Ogni modificazione alle dette piante sarà approvata con le medesime forme e garanzie.

I decreti Reali di cui al secondo e al terzo comma di questo articolo, dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sarà fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal ministro dei lavori pubblici.

Al conto consuntivo di ciascun esercizio sarà allegata la situazione numerica di tutto il personale, distinto per gradi e qualifiche, a dimostrazione della spesa corrispondente.

Art. 54.

Sono soggette all'approvazione del ministro le deliberazioni motivate del Consiglio di amministrazione relative alle nomine, agli avanzamenti, ai collocamenti in disponibilità, all'esonero ed alla destituzione di funzionari di grado uguale o superiore al primo delle tabelle graduatorie esistenti.

Pei provvedimenti relativi al capo servizio della ragioneria, il ministro dei lavori pubblici procederà di concerto con quello del tesoro.

Art. 55.

Salvo i diritti riservati ai sottufficiali del Regio esercito e della Regia armata, le assunzioni di nuovo personale sono fatte per pubblico concorso, eccettuate quelle del personale di fatica e avventizio.

Art. 56.

Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.

Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e sono surrogati.

Può però il direttore generale, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, considerare le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal servizio, la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, o la degradazione.

Art. 57.

Contro gli atti e i provvedimenti definitivi riguardanti il personale è ammesso, da parte

degli interessati, il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).

In quanto ai provvedimenti di carattere disciplinare, tale ricorso è ammesso nei casi di proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, di degradazione e di destituzione.

Il ricorso è proponibile entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto o del provvedimento negli ordini generali dell'Amministrazione.

Art. 58.

La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi, liquidati a favore del personale ferroviario collocato in quiescenza avanti il 1º luglio 1905, continuerà ad essere applicata, sino alla loro estinzione, con le norme allora vigenti.

Le imposte di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati o da liquidarsi, a partire dal 1º luglio 1905, a favore degli agenti e loro famiglie, tanto a carico dei vecchi quanto a carico dei nuovi Istituti di previdenza ferroviari, sarà applicata, a partire dall'attuazione della presente legge, ai sensi degli articoli 11 e 54, lettera D, della legge 24 agosto 1887, numero 4021, e dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Per gli agenti però pensionati o sussidiati in via continuativa, collocati in quiescenza dal 1º luglio 1905 fino alla scadenza del termine di tre anni indicato nell'articolo 59, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume a suo carico, conteggiandolo separatamente, il maggiore importo dell'imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continuativi giornalieri liquidati, rispettivamente, dalla seconda sezione dell'Istituto di previdenza e dal Consorzio di mutuo soccorso.

Art. 59.

Nel periodo di tre anni dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui nell'art. 85 della presente legge, l'Amministrazione avrà facoltà di esonerare dal servizio gli agenti fino al nono grado, che abbiano compiuto 50 anni di età o

25 di servizio, della cui opera, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, essa non creda di potersi utilmente giovare.

Rimane però ferma, per quanto riguarda i funzionari di grado pari o superiore a quello di capo servizio, la necessità dell'approvazione del ministro a termini dell'art. 54.

Prima di deliberare formalmente sulla proposta di esonero, l'Amministrazione dovrà darne avviso all'interessato, il quale avrà diritto di presentare al Consiglio, per iscritto, le sue osservazioni nel termine di dieci giorni.

Art. 60.

Agli agenti di cui all'articolo precedente sarà liquidato, a seconda delle rispettive provenienze, un assegno proporzionale agli anni di servizio, colle norme delle leggi sulle pensioni dello Stato, o proporzionale ai versamenti fatti, giusta le disposizioni vigenti per le Casse pensioni ferroviarie. Tale assegno però non potrà mai essere minore dei due terzi dello stipendio attuale dell'esonerando, né oltrepassare la misura della pensione che gli competerà quando avrà diritto al collocamento a riposo.

Agli agenti, i quali, a termine dell'art. 7, penultimo comma, della legge 12 luglio 1906, n. 332, hanno diritto soltanto ad una indennità in caso di collocamento a riposo, sarà liquidato un assegno nei limiti indicati nel precedente comma.

Siffatti assegni graveranno il bilancio dell'azienda fino a quando non si saranno verificate le condizioni di età volute dagli ordinamenti che, secondo le rispettive provenienze, regolano le pensioni dei predetti funzionari ed agenti, e fino a quando non siano raggiunti i 65 anni di età, se si tratta degli agenti di cui al precedente alinea. Raggiunti i predetti limiti di età, si farà luogo al collocamento a riposo di ufficio.

I versamenti alle Casse pensioni o al Tesoro per gli agenti di qualunque provenienza, verranno continuati sulla base dell'ultimo stipendio integrale, restando a carico dell'Amministrazione la ritenuta sulla parte eccedente l'assegno finchè, raggiunto i limiti di età minimi rispettivamente prescritti per il diritto alla pensione di riposo, questa possa venire liquidata, pei funzionari provenienti dalle Società, in base alle

norme stabilite dallo statuto dell'Istituto di previdenza al quale appartiene l'esonerando, e per quelli provenienti dallo Stato, su quella dell'ultimo stipendio.

Nel bilancio di ogni esercizio sarà stanziata, in apposito capitolo, la somma da erogarsi per la spesa derivante dagli esoneri deliberati a termini del precedente articolo.

CAPO VI.

Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico.

Art. 61.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle ferrovie di Stato) un Consiglio generale del traffico e presso ciascun compartimento sono istituite Commissioni compartimentali del traffico.

Art. 62.

Il Consiglio generale del traffico è chiamato a dare parere:

1° sulle proposte della Direzione generale per aumento o diminuzione delle tariffe ferroviarie;

2° sulle soppressioni di tariffe in vigore;

3° sulla istituzione di nuove tariffe a titolo di esperimento e sulla opportunità di mantenerle o di abolirle ad esperimento finito;

4° sulla nomenclatura e sulla classificazione delle merci;

5° sulla interpretazione delle condizioni stabilite pei trasporti ferroviari e sulle eventuali proposte di varianti alle medesime;

6° su ogni quesito che al Consiglio venga sottoposto, dal ministro dei lavori pubblici o dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato, circa i rapporti tra il pubblico e le ferrovie tanto nel servizio interno, quanto nei servizi cumulativi o di corrispondenza con altre Amministrazioni di trasporti per terra o per acqua;

7° su le norme e le condizioni delle concessioni speciali di cui all'art. 39 della presente legge, e delle loro proroghe e rinnovazioni.

Il Consiglio, inoltre, tenuto conto anche dei lavori delle Commissioni compartimentali, per incarico del ministro e del direttore generale

o anche di propria iniziativa, studia i bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, in rapporto alle tariffe, al movimento ferroviario ed agli orari generali, e formula voti per soddisfarli.

È obbligatorio sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico sugli oggetti indicati nei nn. 1, 2, 3 e 7 del presente articolo.

Art. 63.

Il Consiglio generale del traffico è presieduto dal ministro dei lavori pubblici e si compone:

a) del direttore generale delle ferrovie dello Stato, vicepresidente;

b) di tre funzionari superiori del Ministero dei lavori pubblici; di due funzionari superiori del Ministero del tesoro e di quello di agricoltura, industria e commercio; e di un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;

c) di tre funzionari superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal Consiglio d'amministrazione;

d) di un membro da designarsi dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie Reali sarde; di un membro da designarsi dall'Associazione delle ferrovie d'interesse locale e di un altro dell'Associazione italiana delle tramvie;

e) di un delegato per ciascuna delle Commissioni consultive locali di cui agli art. 67 a 70 scelti dalle medesime fra i membri elettivi;

f) di due rappresentanti designati dal Consiglio superiore del commercio e della industria, e due designati dal Consiglio superiore di agricoltura fra i propri membri;

g) di sette membri scelti dal ministro dei lavori pubblici fra le persone che abbiano speciale competenza tecnica o legale in materia ferroviaria;

h) di due rappresentanti delle più importanti Compagnie di navigazione del Regno nominati, per turno di anzianità di costituzione, dal ministro dei lavori pubblici, sopra un elenco formato d'accordo col ministro della marina e riveduto ogni quattro anni e secondo le norme che detterà il regolamento;

i) di un rappresentante dei sodalizi della stampa italiana eletto nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

l) di due delegati delle Camere di commercio e di due dei Comizi agrari del Regno;

m) di un delegato del Consiglio superiore di sanità;

n) di due rappresentanti, eletti nel proprio seno dal personale ferroviario nei modi da determinarsi dal regolamento.

Art. 64.

I membri del Consiglio generale del traffico sono nominati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Essi durano in carica quattro anni; scaduto il quadriennio, quelli delle categorie b) e c) possono essere riconfermati; gli altri non possono essere rinominati che dopo due anni.

Art. 65.

Il Consiglio generale del traffico si riunirà, normalmente, una volta ogni trimestre e sarà convocato, di volta in volta, ad iniziativa del presidente, il quale potrà anche indire adunanze straordinarie, quando siano da trattare speciali questioni urgenti.

Le votazioni saranno ritenute valide quando siano presenti almeno due terzi dei membri e la maggioranza dei suffragi corrisponda almeno al terzo del numero complessivo dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, la prevalenza sarà data dal voto del presidente.

Art. 66.

In seno al Consiglio generale potranno essere elette Commissioni speciali, alle quali sia deferito, dal presidente o dal Consiglio stesso, l'incarico d'intraprendere studi speciali, per riferirne poi le conclusioni.

Art. 67.

Le Commissioni compartimentali del traffico sono chiamate a dar parere, esprimere voti e fare studi sulle tariffe, gli orari locali e i bisogni del traffico del compartimento.

Art. 68.

La Commissione compartimentale del traffico si compone oltrechè dal capo della Direzione compartimentale che la presiede:

a) da due funzionari della Direzione compartimentale designati dal direttore generale;

b) da quattro rappresentanti locali dell'industria, del commercio e dell'agricoltura eletti, due dalle Camere di commercio e due dai Comizi agrari delle provincie che fanno parte del territorio servito dal compartimento;

c) da due membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra persone estranee al servizio, versate nella materia ferroviaria.

Art. 69.

Le Commissioni compartimentali emettono i loro pareri a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà quello che avrà ottenuta l'approvazione del presidente.

Art. 70.

I membri delle Commissioni compartimentali durano in carica due anni; quelli della categoria a) possono essere rinominati; quelli delle categorie b) e c) non possono essere rieletti o rinominati se non dopo un anno.

Art. 71.

I membri del Consiglio generale non appartenenti alle categorie b) e c) e quelli delle Commissioni compartimentali estranei all'Amministrazione ferroviaria non potranno essere sostituiti da supplenti.

CAPO VII.

Commissione parlamentare di vigilanza.

Art. 72.

È istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Essa è composta di sei senatori e di sei deputati, eletti dalle Camere rispettive, e dura in carica tre anni. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, questi continueranno a far parte della Commissione fino a nuove nomine.

La Commissione di vigilanza elegge nel suo seno il proprio presidente ed il segretario.

Spetta alla Commissione di vigilare sull'andamento dell'amministrazione e dell'azienda ferroviaria e di segnalare al Parlamento e al Governo i bisogni e le eventuali deficienze del servizio ferroviario.

Art. 73.

La Commissione di vigilanza esamina e discute la relazione semestrale, che le sarà inviata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La Commissione ha facoltà di fare tutte le indagini e i rilievi che stimi opportuni per accertarsi dell'andamento del servizio.

Art. 74.

Nel novembre di ciascun anno la Commissione presenterà al Parlamento la sua relazione annuale.

Art. 75.

I membri del Parlamento non possono far parte del Consiglio di amministrazione, del Consiglio generale del traffico, e delle Commissioni compartimentali del traffico di cui gli articoli 4, 61 e 68 della presente legge.

CAPO VIII.

Disposizioni diverse e transitorie.

Art. 76.

Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri 50 dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Quando i beni da espropriare eccedano il detto limite, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato verrà dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da

parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato potranno, con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, numero 5188.

Art. 77.

Alle espropriazioni occorrenti così per lavori sulle linee esistenti, come per nuove costruzioni ferroviarie, si applicheranno le norme degli art. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli.

Nei luoghi però dove vigessero disposizioni legislative speciali più favorevoli alle Amministrazioni esproprianti, tali disposizioni saranno applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Le suddette disposizioni sono applicabili anche alle espropriazioni per la costruzione di nuove ferrovie concesse all'industria privata e sovvenzionate dallo Stato.

Art. 78.

All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico è estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie.

Le spese all'uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

I lavori per la costruzione di nuove ferrovie sono eseguiti, liquidati e collaudati dall'Amministrazione suddetta, applicando, però, le norme ordinarie vigenti per le altre opere pubbliche dello Stato.

Art. 79.

Spetta al servizio legale presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la consulenza, la rappresentanza ed il patrocinio contenzioso: in tutte le controversie dipendenti dal contratto

di trasporto e da atti, provvedimenti e contratti di lavoro e forniture relativi all'esercizio ferroviario; nelle controversie relative alle responsabilità per danni patiti da terzi a causa dell'esercizio medesimo; nonchè nelle controversie relative a' diritti ed obblighi del personale ferroviario.

Ogni altra controversia interessante le ferrovie dello Stato è devoluta alle Regie Avvocature erariali, che vi provvedono come per qualunque Amministrazione dello Stato.

Dove sorga dubbio sulla competenza rispettiva fra le Regie Avvocature erariali e gli Uffici del servizio legale ferroviario, udito il Regio avvocato generale erariale e l'Amministrazione ferroviaria, decideranno d'accordo i ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Nel caso in cui sia evocata in giudizio l'Amministrazione dello Stato cumulativamente come esercente e come proprietaria, la difesa sarà affidata alle Regie Avvocature erariali, che prenderanno gli opportuni accordi con gli Uffici del servizio legale ferroviario.

Quando in giudizio voglia dedursi la illegittimità della rappresentanza, siffatta eccezione deve, a pena di decadenza, proporsi innanzi al primo giudice e prima di qualsiasi deduzione di merito.

Purchè consti della loro qualità, i funzionari appartenenti agli Uffici del servizio legale ferroviario non hanno bisogno di speciale mandato per assumere il patrocinio delle ferrovie dello Stato innanzi qualunque magistratura del Regno.

Art. 80.

Nelle sedi di Compartimenti la difesa dell'Amministrazione è affidata, di regola, agli Uffici del servizio legale.

Fuori le sedi di detti Uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potrà essere affidato a delegati iscritti in albo speciale, che verrà redatto per ciascuna sede di Tribunali, Corti d'appello o Corti di cassazione. La trattazione delle cause potrà essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio.

Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio di amministrazione, su parere di una

Commissione per ciascuna sede di Compartimento.

Detta Commissione sarà composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del Regio avvocato erariale, del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e del capo dell'Ufficio legale ferroviario della sede del Compartimento.

Saranno preferiti, per detta iscrizione, quegli attuali avvocati delegati ferroviari o delegati erariali che si reputeranno più idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli iscritti nell'albo sarà determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio. In caso di vacanze, ne sarà data pubblica notizia.

Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, sono estese anche all'Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono: pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato; pel vincolo di dipendenza verso l'Ufficio delegante; e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze così come fatte dall'Ufficio delegante.

Spetta ai capi degli Uffici legali di scegliere, caso per caso, fra gli iscritti nell'albo, il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.

Sulla proposta dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, può il ministro dei lavori pubblici incaricare avvocati del libero Foro pel patrocinio di liti di eccezionale gravità.

I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi, nonchè ad essere iscritti nell'albo dei delegati.

Art. 81.

L'Amministrazione ferroviaria, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, procederà al riordinamento degli Uffici pel servizio legale, ed il relativo personale sarà reclutato tra i funzionari degli attuali Uffici di consulenza legale ferroviaria, che, oltre la laurea in giurisprudenza, abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, unitamente alla necessaria atti-

tudine pel disimpegno delle funzioni forensi. Coloro i quali non avessero, ovvero non conseguissero, nel detto anno, tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici.

Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvederà o mercè i pubblici concorsi, di cui al successivo penultimo capoverso ovvero scegliendo, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento, tra i funzionari delle Regie Avvocature erariali; e tra i funzionari del Pubblico Ministero, giudici di tribunale, pretori ed aggiunti giudiziari.

Anche per effetto del riordinamento disposto dal presente articolo, il capo del servizio legale presso la Direzione generale ed i capi del servizio legale, risidenti presso le sedi compartimentali, saranno nominati per scelta fra i funzionari di cui al precedente capoverso, e fra i funzionari degli attuali Uffici, per merito riconosciuto dal Consiglio di amministrazione, dietro comprovato esercizio dell'avvocatura contenziosa e senz'alcun riguardo ad anzianità di servizio, ed, in difetto, per speciale concorso.

Per l'eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale, si provvederà mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di età non superiore ai 35 anni, che siano rispettivamente iscritti, almeno da un anno, nell'albo degli avvocati o de' procuratori esercenti presso le Corti od i Tribunali del Regno, ed abbiano effettivamente esercitata l'avvocatura contenziosa.

Con Regio decreto, udito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme pel riordinamento e pel funzionamento del servizio legale ferroviario nonchè per l'esazione e ripartizione, fra i funzionari, delle competenze poste a carico delle controparti.

Art. 82.

Il servizio sanitario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha sede presso la Direzione generale. Il personale medico è distribuito nelle sedi compartimentali per compiere le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneità fisica del personale e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

¶ I medici di riparto, i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti, non hanno qualità d'impiegati. La designazione dei medici di riparto sarà fatta sempre da apposite Commissioni per ciascun Compartimento, le quali saranno composte: dal capo del Compartimento, dal capo dell'ufficio sanitario, da due professori di clinica medica e chirurgica dell'Università locale o viciniore, scelti a preferenza tra i consulenti delle ferrovie, e dal medico provinciale della sede del Compartimento.

Pei medici incaricati del servizio delle linee, il corrispettivo dell'opera da essi prestata è costituito dalla carta di libera circolazione su determinati percorsi, oltre alle concessioni di biglietti ammesse per gli agenti ferroviari e loro famiglie dall'art. 83; salvochè condizioni di speciale onerosità del servizio, sia per la intensità di esso nei centri ferroviari, sia perchè esplicantesi in zone malariche, non esigano anche la concessione di una speciale, adeguata retribuzione.

Ai medici, i quali abbiano lodevolmente prestato servizio per non meno di dieci anni, e ne siano dispensati, sarà conservata la carta di libera circolazione e la concessione dei biglietti di cui sopra, per un periodo proporzionale che verrà fissato dal regolamento.

La nomina, le condizioni, i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonchè dei consulenti e specialisti sono disciplinati da apposito regolamento che verrà approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, uditi i Comitati amministratori degli Istituti di previdenza interessati, la Direzione generale di sanità del Regno ed il Consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato.

Art. 83.

Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio di servizio non possono concedersi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, in quanto sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonchè ai funzionari dello Stato i quali, per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con le ferrovie dello

Stato, debbano compiere su queste frequenti viaggi.

I biglietti per un solo viaggio non possono essere concessi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie ed alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal regolamento.

Gli impiegati a riposo, e le rispettive famiglie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e d'ispezione governativa delle ferrovie concesse all'industria privata, nonchè delle cessate Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e del soppresso Regio ispettorato generale delle strade ferrate, hanno diritto, in ogni anno, ad un biglietto gratuito e ad un biglietto a prezzo ridotto. Il regolamento determinerà a quali funzionari di grado superiore a riposo appartenenti alle Amministrazioni predette possano essere concesse anche carte di libera circolazione.

Si possono effettuare scambi di concessioni di viaggio con altre Amministrazioni ferroviarie e con importanti Società di navigazione.

Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti a prezzo ridotto saranno regolate con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.

Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti gratuiti o ridotti, è punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad un mese ed ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale del biglietto rilasciato. In caso di recidiva, il funzionario colpevole è dispensato dal servizio.

Art. 84.

Avranno diritto alla carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato i membri del Consiglio generale del traffico, e i membri delle Commissioni compartimentali, limitatamente alle linee comprese nel rispettivo compartimento.

I membri del Consiglio generale del traffico, che non risiedono nella capitale del Regno, hanno diritto, inoltre, a una diaria di L. 20; e i componenti delle Commissioni compartimentali, che non risiedono nella città sede di compartimento, ad una diaria di L. 15.

Art. 85.

Nelle prime sedute successive alla pubblicazione della presente legge i due rami del Parlamento procederanno, rispettivamente, alla nomina de' membri della Commissione di vigilanza.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge cesseranno i poteri dell'attuale Consiglio di amministrazione, e si procederà alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, il quale entrerà immediatamente in funzione.

Il Consiglio generale del traffico e le Commissioni compartimentali del traffico saranno completate nel termine suddetto secondo il disposto dell'art. 63.

Con decreto Reale sarà stabilita la decorrenza de' termini indicati negli articoli 53 e 59 della presente legge.

I termini medesimi dovranno cominciare a decorrere non più tardi di otto mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 86.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, sarà provveduto all'approvazione del regolamento generale per l'esecuzione della presente legge.

Art. 87.

In quanto siano contrarie alla presente legge, sono abrogate le leggi del 22 aprile 1905, n. 137 e del 12 luglio 1906, n. 332 e tutte le altre leggi e disposizioni relative all'esercizio di Stato delle ferrovie.

Art. 88.

Con decreto Reale, uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri, sarà provveduto a coordinare in testo unico con la presente legge le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate.